

RESOCONTO STENOGRAFICO

163.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.	PAG.	
Missione	15651	penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale (1865).
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa .	15652	PRESIDENTE
Disegni di legge:		15652, 15655, 15656, 15657, 15658
(Aprovazione in Commissione) . . .	15651	BOTTA GIUSEPPE (DC)
.	15700	LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Relatore</i> . . .
Disegni di legge di conversione:		15653
(Autorizzazione di relazione orale) .	15749	RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
Disegno di legge (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento):		15655
Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, recante modifica del termine previsto dal		TASSI CARLO (MSI-DN)
		15656
		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):
		Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

PAG.	PAG.
nuovo codice di procedura penale (691);	
CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196);	
SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271);	
FELISETTI: Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).	
PRESIDENTE 15662, 15663, 15667, 15668, 15669, 15673, 15674, 15675, 15676, 15677, 15678, 15683, 15684, 15685, 15689, 15690, 15691, 15696, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716, 15721, 15722, 15723, 15724, 15725, 15726, 15727, 15731, 15732, 15733, 15734, 15735, 15736, 15737, 15738	
CASINI CARLO (DC), <i>Relatore</i> 15663, 15668, 15674, 15684, 15685, 15691, 15698, 15705, 15707, 15713, 15714, 15716, 15732, 15735, 15736, 15737	
CIFARELLI MICHELE (PRI) 15675, 15700, 15722, 15723, 15731, 15732, 15734	
FELISETTI LUIGI DINO (PSI) . . . 15669, 15704	
FRACCHIA BRUNO (PCI) 15673, 15697	
LABRIOLA SILVANO (PSI) 15732	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 15668, 15691, 15698, 15714, 15723, 15724, 15733, 15735	
MACIS FRANCESCO (PCI) 15684 15702	
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 15676, 15701, 15714, 15726, 15727, 15735, 15736, 15737, 15738	
MELLINI MAURO (PR) 15675, 15697, 15702, 15703, 15725	
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 15696, 15705, 15707, 15713	
PIRO FRANCO (PSI) 15697, 15706	
POCHETTI MARIO (PCI) 15663, 15667, 15707, 15715	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 15725	
RIZ ROLAND (Misto-SVP), <i>Presidente della Commissione</i> 15676, 15700, 15701, 15733	
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . 15737 15738	
RUSSO FRANCO (DP) 15677, 15703	
SPAGNOLI UGO (PCI) 15667, 15715	
TESTA ANTONIO (PSI) 15724, 15734	
TRAMARIN ACHILLE (Misto-Liga veneta) 15733	
TRANTINO VINCENZO (MSI-DN) 15678, 15684, 15704, 15735	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 15663, 15690, 15699, 15701, 15707, 15712, 15714, 15716, 15722, 15726, 15727, 15736, 15737	
	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale (1767).
	PRESIDENTE 15740, 15741, 15743, 15744, 15745
	BIONDI ALFREDO, <i>Ministro senza portafoglio</i> 15741, 1574
	BOSELLI MILVIA (PCI) 15743
	CARIA FILIPPO (PSDI), <i>Relatore</i> 15740
	NEBBIA GIORGIO (Sin. Ind.) 15744
	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 15744
	USELLINI MARIO (DC) 15743
	Proposte di legge:
	(Annunzio) 15651
	(Approvazione in Commissione) . . . 15651
	Interrogazioni e interpellanza:
	(Annunzio) 15749
	Risoluzioni:
	(Annunzio) 15750
	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 16-27 luglio 1984 (Approvazione):
	PRESIDENTE 15738, 15739, 15740
	PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 15739
	Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2:
	(Presentazione della relazione conclusiva) 15749
	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:
	(Annunzio) 15738
	Giunta delle elezioni:
	(Sostituzione di un componente) . . 15651
	Votazione segreta di un disegno di legge 15745
	Votazioni segrete 15658, 15663, 15669, 15678, 15685, 15691, 15706, 15707, 15713, 15715, 15717, 15727
	Ordine del giorno della seduta di domani 15750

La seduta comincia alle 15,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alinovi, Balzamo, Cafarelli, Lodigiani, Lussignoli, Pollice, Sacconi, Santarelli, Sanza, Senaldi e Zaniboni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 11 luglio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STEGAGNINI e BARACETTI: «Nuove provvidenze economiche per il personale militare impiegato all'estero presso delegazioni, rappresentanze militari, enti, comandi ed organismi internazionali» (1892);

PAZZAGLIA ed altri: «Proroga al 31 dicembre 1985 ed estensione dell'ambito di applicazione delle misure fiscali agevolate per lo sviluppo dell'edilizia abitativa di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168» (1893);

FIORI: «Inserimento nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento ex allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori» (1894);

BATTAGLIA ed altri: «Norme per l'introduzione dell'elettronica e dell'informatica nelle operazioni di voto» (1895);

FUSARO e DUTTO: «Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati ai fini dell'introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elettorali» (1896);

FIORI: «Riapertura dei termini per indennizzi e contributi per danni subiti nella guerra 1940-1945» (1897).

Saranno stampate e distribuite.

Sostituzione di un componente della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Giulio Maceratini in sostituzione del deputato Ferruccio de Michieli Vitturi.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

dalla III Commissione (Esteri):

«Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema «Casa e ambiente — scienza e tecnologia al servizio dell'uomo» e di Vancouver (1986) sul tema «I trasporti e le telecomunicazioni» (1761).

dalle Commissioni riunite VII (Difesa) e IX (Lavori pubblici):

BOTTA: «Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri» (205).

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

PERNICE ed altri: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (448); PUMILIA ed altri: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (871); RUSSO FERDINANDO e SINESIO: «Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (829) approvati in un testo unificato con il titolo: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla

legge 29 aprile 1978, n. 176, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (448-871-829).

«Istituzione dell'Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS (1247).

COLONI ed altri: «Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» (690).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XII Commissione permanente (Industria) in sede legislativa:

S. 477 — «Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgica della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983» (approvato dal Senato) (1859) (con parere della III e della V Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, recante modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale (1865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, re-

cante modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta di ieri, parere contrario sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 283.

Avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, desidero fare solo qualche breve considerazione per motivare ulteriormente il parere approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri.

Noi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che, nell'ipotesi più probabile, è inutile, nel senso che proroga un termine che la legge n. 531 del 1982 poneva al Governo per presentare al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle società concessionarie dei servizi autostradali. Evidentemente si tratta di un termine del tutto ordinatorio, che in qualche modo il Governo avrebbe potuto osservare comunque, a prescindere dalle difficoltà invocate nella indicazione dei presupposti di cui al decreto-legge, salvo integrare tale relazione con gli elementi che eventualmente fossero stati ritenuti non sufficienti.

Se questa interpretazione è accolta, allora il decreto è inutile e quindi, come tale, è sicuramente privo dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Se, viceversa, si volesse far valere un'interpretazione diversa, allora noi ci troveremo di fronte ad un atto normativo apparente rispetto al fine reale che si propone. Cerco di spiegare il filo di questo ragionamento. Secondo la legge che provvede ai flussi finanziari per le

autostrade, a fronte di questi flussi finanziari, il Governo è tenuto a garantire un determinato minimo equilibrio di gestione delle società autostradali. È evidente la preoccupazione del legislatore, tendente ad evitare che questi flussi finanziari, la cui straordinarietà è collegata alla carenza di risorse pubbliche destinate a questo tipo di opere, vadano a disperdersi nelle pieghe di una gestione finanziaria deficitaria e poco oculata, e quindi si trasferiscano dal piano proprio delle spese in conto investimenti, o comunque di manutenzione, di strutturazione della rete autostradale, a spese improprie di cattiva gestione delle società concessionarie.

Per garantirsi circa il rispetto di questo principio istituzionale e finanziario, il legislatore ha imposto al Governo non già e non tanto la relazione, del cui termine il Governo intende stabilire la proroga, ma interventi che il Governo, indipendentemente dalla relazione, è tenuto a praticare qualora la gestione finanziaria sia squilibrata, o revocando la concessione e affidandola a società pubbliche, o raggruppando le società concessionarie in modo da garantire comunque uno strumento praticabile sul piano dei bilanci per l'esercizio della concessione.

Allora, se il decreto — ecco il ragionamento che è stato fatto — serve non a prorogare il termine, ma a sollevare il Governo da questo onere, il Parlamento deve essere posto di fronte a questa realtà, ed il contenuto del decreto-legge deve essere diversamente articolato e formulato. Ma un decreto-legge che si proponga questo tipo di obiettivo, agendo su un piano diverso, cioè sul piano del termine per una mera relazione al Parlamento (che fornisce soltanto una garanzia di comunicazione, non una garanzia sostanziale, perché i provvedimenti non stanno nella relazione, ma stanno nei rapporti tra Governo e società concessionarie), fa venir meno, a maggior ragione, i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Concludendo, onorevole Presidente, e

riservandomi eventuali ulteriori osservazioni qualora dal dibattito emergessero opinioni diverse, devo sottolineare tre dati all'attenzione del Presidente e dell'Assemblea, tanto è apparsa convincente l'argomentazione addotta dal relatore sulla esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. In secondo luogo, quando noi procedemmo alla elaborazione dell'articolo 96-bis del regolamento, esprimemmo un'aspirazione, che poi i dati politici si sono incaricati di modificare, in qualche modo, sensibilmente. L'aspirazione era che in qualche modo, almeno per una certa parte, sotto un certo profilo, la questione del giudizio sui presupposti ex articolo 77 della Costituzione fosse, se possibile, svincolata dal rapporto di lealtà della maggioranza e dal rapporto di solidarietà dell'opposizione, cioè fosse fuori dalle questioni dell'indirizzo.

Io sono certo che, se la Camera dovesse andare in contrario avviso rispetto alle decisioni della Commissione, difficilmente potremmo trovare in futuro un solo altro caso nel quale sia possibile, senza compromettere le questioni dell'indirizzo, dichiarare l'esistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Se questa Camera non convalidasse con la sua manifestazione di volontà il giudizio espresso dalla Commissione affari costituzionali, noi dovremmo pensare che l'articolo 96-bis del regolamento della Camera è stato scritto unicamente per fornire pretesti a favore o contro gli schieramenti di maggioranza e di opposizione. Difficilmente si potrebbe trovare un caso più chiaro, più evidente di quello che ho menzionato e che è all'oggetto dell'attenzione della Camera.

Infine, onorevole Presidente devo fare un'ultima considerazione. Abbiamo già avuto occasione di manifestare la nostra opinione, anche in dibattiti vivaci che ci sono stati, sulla vera crisi della legge, ed abbiamo sostenuto in perfetta coerenza, senza mai venir meno alla linea generale di questo ragionamento, che è arbitrario

considerare l'abuso e la dilatazione della decretazione di urgenza come un fenomeno scisso dalla causa principale, che è quella della crisi della legge. Questo ragionamento io lo confermo. Ma, nei casi più evidenti e palmari nei quali non di crisi della legge si tratta, ma di crisi dei rapporti tra Governo e amministrazione e del modo non accettabile in cui il Governo, in taluni casi (e questo è uno di essi), considera il rapporto con il Parlamento sotto il profilo del controllo che questo deve fare sull'azione del Governo, l'intero ragionamento del rapporto crisi della legge-abuso della decretazione d'urgenza viene meno.

Noi, che abbiamo sostenuto che la dilatazione della decretazione d'urgenza è un aspetto allarmante — ma pur sempre un aspetto — della crisi della legge, verremmo meno alla coerenza di questo ragionamento se non rimarcassimo e facesimo rimarcare, con quello spirito di assoluta indipendenza che deve dominare l'esercizio della funzione parlamentare, episodi come quello rappresentato da questo decreto-legge, nel quale si verificano due situazioni.

La prima riguarda i rapporti tra Governo e amministrazione. La ragione invocata dal Governo, secondo la quale nell'aprile del 1984 sarebbe stato posto il limite dell'11,5 per cento agli aumenti delle tariffe (e ciò provocherebbe la impossibilità, entro il 30 giugno, di verificare i costi delle società autostradali), è da ritenersi, secondo il relatore, un'affermazione non fondata, inserita dall'amministrazione, che il Governo acriticamente ha fatto propria e ha portato in Parlamento.

Quindi una raccomandazione mi sento di fare agli onorevoli ministri: quella di valutare con maggiore vaglio critico i suggerimenti e le note che l'amministrazione fa piovere sui loro tavoli.

La seconda considerazione — e concludo — riguarda il rapporto tra Governo e Parlamento. Una relazione, che è un atto di comunicazione responsabile del Governo verso il Parlamento, non può essere oggetto di una proroga unilaterale,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

disposta dal Governo con un atto normativo assunto sotto la sua responsabilità. Questo è un tipo di intervento normativo del Governo che è auspicabile non si ripeta più in futuro, tanto più che questo decreto-legge proroga termini che, in precedenza, già sono stati prorogati. Il Governo, infatti, già si è raddoppiato i termini entro i quali avrebbe dovuto provvedere all'adempimento di cui all'articolo 15 della legge n. 531 del 1982.

Per queste considerazioni, signor Presidente, raccomando vivamente all'Assemblea di voler confortare col suo consenso il parere contrario della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, debbo dichiarare anzitutto che, a parere del Governo, questo decreto-legge non è inutile: se tale fosse, il Governo non lo avrebbe adottato in sostituzione di un disegno di legge che, ancorché sottoposto in ritardo all'esame delle Camere, non è stato approvato entro il 30 giugno, data ultima entro la quale era possibile disporre questa proroga.

Il decreto-legge in esame, come ha detto il relatore, tende a prorogare dal 30 giugno 1984 al 30 giugno 1985 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sullo stato di attuazione della legge 12 agosto 1982 n. 531 e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale.

Pur facendo, a nome dei ministri dei dicasteri responsabili, l'autocritica per questo ritardo, non posso però concordare con una tesi che tende ad accreditare la possibilità di presentare una relazione puramente formale, salvo poi rimpinguarla con successive integrazioni, nel momento in cui queste ultime fossero a disposizione delle amministrazioni interessate.

Sta di fatto che le amministrazioni interessate, per diversi motivi, alcuni dei

quali illustrati nella relazione al disegno di legge, non sono state in grado di predisporre i documenti nei tempi stabiliti. Si è allora reso necessario adottare questo provvedimento d'urgenza in quanto — e vorrei farlo presente all'Assemblea — in mancanza di tale proroga, il fondo centrale di garanzia per le autostrade dovrebbe sospendere i pagamenti in favore delle società concessionarie. È la ragione di fondo per la quale il Governo ritiene che il decreto-legge presentato per la conversione abbia i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, il penultimo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 531 prevede la presentazione al Parlamento, entro il 30 giugno 1983 (termine poi prorogato, così come ha illustrato il relatore), della relazione di cui trattasi. L'ultimo comma dello stesso articolo 15 stabilisce che, ove non sia assolto il prescritto adempimento, il citato fondo di garanzia debba sospendere i pagamenti in favore delle società concessionarie.

Ora, date le valutazioni unanimemente espresse dalla Commissione, il Governo non può, ovviamente, che rimettersi alle decisioni dell'Assemblea. Debbo però sottolineare che la non conversione in legge di questo decreto-legge avrebbe riflessi negativi, al di là della critica che la Commissione ha inteso rivolgere al Governo per i suoi ritardi nella presentazione della relazione. Di tale ritardo il Governo si fa carico, in sede di autocritica, ma resta il fatto che, se il decreto-legge in discussione non fosse approvato, vi sarebbero negativi riflessi sugli impegni assunti dal fondo centrale di garanzia, non solo in ordine ad operazioni finanziarie perfezionate verso l'interno, ma anche con riferimento a quelle concernenti l'estero, con conseguenti condizioni di non credibilità, come paese pagatore delle rate dei mutui che sono stati assunti a finanziamento di opere di investimento da parte dell'ANAS.

Io ritengo, dunque, che la Camera debba comportarsi con la massima responsabilità, certo valutando le considerazioni qui svolte dal relatore della Com-

missione affari costituzionali, che hanno una loro validità — non nego la validità di quelle considerazioni con riferimento al ritardo nella presentazione della relazione —, ma tenendo anche presenti le valutazioni che il Governo è costretto a fare circa l'esigenza di garantire che il fondo centrale cui ci riferiamo possa proseguire nella sua funzione. In caso contrario, ne deriverebbero danni alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo per non più di 15 minuti ciascuno. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Anche se i colleghi non se ne sono accorti, o sembra che non se ne stiano accorgendo, stiamo vivendo un momento importante e delicato della vita parlamentare. Credo che sia la prima volta che la Commissione affari costituzionali, prescindendo — io dico: una volta tanto! — da ragioni di schieramento, si attesti esclusivamente su criteri di stretta valutazione costituzionale, per definire e sanzionare una situazione che stava giungendo ai limiti (anzi, li aveva già superati) della accettabilità razionale.

Ci siamo trovati di fronte ad un decreto-legge, del quale il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Labriola, nella sua funzione di relatore — e diamo atto, come abbiamo sempre fatto, all'onorevole Labriola di essersi comportato nella maniera in cui tutti noi parlamentari riteniamo debba comportarsi il presidente della Commissione affari costituzionali —, ha sottolineato in via preliminare il difetto dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Per la verità, secondo la nostra parte politica, il decreto-legge in oggetto era inaccettabile già per altri motivi: si tratta infatti, come al solito, di una reiterazione, in palese violazione dello stesso articolo 77 della Costituzione: per l'esattezza, della terza reiterazione di un decreto-legge di proroga di un termine.

Sotto il profilo politico, poi, la responsabilità del Governo appare ancora più

pesante e grave se si ricorda come, alla fine dello scorso anno, in occasione di un decreto-legge di proroga di numerosi termini, il Governo aveva, sulla sua responsabilità, dichiarato che sarebbe stato quello l'ultimo provvedimento di sanatoria di termini, e che si sarebbe in seguito mantenuto entro i limiti delle date fissate dalle leggi.

Ci troviamo ora in una situazione gravissima, poiché il mancato adempimento da parte del Governo dell'impegno al quale era stato chiamato sta a dimostrare: che il Governo non ha effettuato i controlli cui era obbligato da leggi vigenti; che il Governo non ha a disposizione neppure la documentazione relativa all'attività delle aziende concessionarie di autostrade (e le autostrade ci ricordano i tanti scandali della nostra vita politica); che il Governo non ha sentito il benché minimo dovere di rispetto verso il Parlamento, nella sua altissima funzione ispettiva e di controllo, al punto da astenersi dal presentare quanto meno una relazione che illustrasse la situazione attuale.

Il momento è delicato, dunque, perché è in gioco il delicatissimo rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, titolare di una essenziale funzione ispettiva e di controllo. Ed è quasi risibile la dichiarazione del rappresentante del Governo di voler accettare il voto dell'Assemblea.

Ci mancherebbe altro! Forse il Governo potrebbe dichiarare, in questa sede ed in un momento del genere, che intende opporsi al voto dell'Assemblea? Il sottosegretario Ravaglia è in questo momento distratto, ma quella sua dichiarazione dimostra quanto fosse distratto anche quando l'ha pronunciata!

Il rappresentante del Governo ha poi tautologicamente dichiarato che il decreto-legge non è inutile, poiché altrimenti il Governo non lo avrebbe emanato. Ciò non vuole dire proprio niente. È una vecchia figura della retorica, della logica, quella tautologia secondo cui si vuol definire un concetto attraverso il concetto stesso. L'unica tautologia accettabile, signor rappresentante del Governo, è la definizione di Dio, per chi ci crede, ovvia-

mente; Dio è Dio, ed è l'unico concetto tautologicamente accettabile. Tutto il resto deve entrare nella razionalità, nel ragionamento, e nessun concetto può essere spiegato attraverso se stesso. Quindi i motivi di assoluta incostituzionalità per mancanza assoluta di contenuto, per difetto conclamato del dovere del Governo nella presentazione della relazione al Parlamento, per la delibera all'unanimità dell'intera Commissione affari costituzionali sul punto, per la sussistenza stessa, signor Presidente, e per il mantenimento della norma di cui all'articolo 96-bis, che se oggi fosse qui, in quest'aula, con un voto di maggioranza numerica, violato, vorrebbe dire che quel 96-bis non ha nessun significato: sarebbe stato una pessima cornice per un tentativo di rappresentare al paese un controllo effettivo sulla costituzionalità dei decreti a norma dell'articolo 77 e, viceversa, si risolverebbe in una presa in giro, non soltanto e non tanto del Parlamento, quanto e soprattutto di quella Carta costituzionale di cui vi riempite tanto spesso la bocca, anche per stabilirne la paternità e la maternità, ma che al momento opportuno siete sempre pronti a violare, mentre la Carta costituzionale è innanzitutto la tutela delle libertà dei cittadini, delle funzioni degli organi costituzionali, della natura stessa dello Stato di diritto che dovrebbe essere stato restituito o istituito nell'ordinamento giuridico italiano.

Noi ci aspettavamo dal Governo minore distrazione nella discussione di questo provvedimento, ci aspettavamo una maggiore attenzione, anche da parte del ministro del tesoro che è tanto bravo a trovare i buchi ma non si rende mai conto di come potrebbe evitare che i buchi si formino. Noi ci saremmo aspettati dai rappresentanti del Governo una dichiarazione di rinuncia al provvedimento. Evidentemente, l'onorevole Gorla preferisce l'attività di perforatore alla ricerca dei buchi, piuttosto che quella di esatto, rigoroso contabile della situazione del Tesoro dello Stato italiano.

La distrazione che stanno dimostrando in questo momento in aula i rappresen-

tanti del Governo Craxi è soltanto la prova della distrazione con cui essi amministrano o, meglio, per usare il vostro sinistrese, disamministrano la situazione dello Stato, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo finanziario. Noi sappiamo che cosa c'è sotto questa proroga del termine; c'è sotto la situazione fallimentare di aziende concessionarie di autostrade che avete tenuto coperte nel loro stato di decozione ormai da mesi, anzi da anni, con continue irresponsabili proroghe, che hanno provocato soltanto un aumento del *deficit* e, quindi, un aggravamento dello stato di decozione economico-finanziaria delle aziende stesse. Ci ritroveremo molto presto in quest'aula per esaminare un provvedimento che sarà il tentativo di sanatoria economica e finanziaria di quelle aziende concessionarie, perché per tanti mesi e per tanti anni i governi che si sono succeduti e, nell'ultimo anno, il Governo Craxi non hanno esercitato nessuna attività di controllo sulla gestione delle concessionarie delle autostrade. E, d'altra parte, signor Presidente, me lo lasci dire, è una vecchia tradizione anche della parte politica del Presidente Craxi questa particolare disattenzione o strana attenzione per tutto quello che sa di autostrada nella nostra povera Italia.

Ecco i motivi per i quali il Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che non possano assolutamente sussistere, nella fattispecie, i requisiti di straordinaria urgenza e necessità previsti dall'articolo 77 e che quindi, a norma dell'articolo 96-bis del regolamento della Camera, non si possa assolutamente passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 283 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Botta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione ciò che il relatore, presidente della Commissione affari costituzionali, ci ha detto a proposito del disegno di legge

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

n. 1865, che proroga il termine di presentazione della relazione dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro sulla situazione delle società concessionarie di autostrade.

Posso capire le perplessità della Commissione affari costituzionali, ed il parere contrario che essa ha espresso. Il Governo, il 15 giugno, ha presentato un disegno di legge in materia, che recava il numero 1819. Successivamente, però, ed esattamente il 4 luglio 1984, il Governo ha invece emanato un decreto-legge. Si tenga presente che una proroga del termine di presentazione della relazione prevista era stata già concessa l'anno scorso, sempre per mezzo di un decreto-legge, che è scaduto il 30 giugno 1984.

La mancata proroga blocca l'agibilità del fondo di garanzia autostradale, istituito per consentire il superamento di alcune difficoltà temporanee di determinate società concessionarie in crisi. Occorre quindi giungere ad una soluzione per il settore delle autostrade in concessione. Esiste il rischio che queste società entrino in crisi; in questo caso lo Stato dovrà intervenire, accollandosi anche gli interessi e le moratorie che sopravverranno.

Io credo che la vera esigenza alla quale doveva provvedere il decreto-legge non era tanto quella di prorogare il termine di presentazione della relazione, quanto quella di consentire che il fondo di garanzia rimanesse agibile.

Anche da parte nostra, senza dubbio, dovremo formulare delle richieste e delle considerazioni in ordine al ritardo della presentazione della relazione, perché desideriamo avere degli elementi a proposito della situazione di alcune società concessionarie. Non è possibile giustificare i ritardi con la modifica delle tariffe in relazione al blocco salariale. L'articolo unico del decreto, a mio avviso, avrebbe dovuto dire chiaramente che la proroga riguardava l'agibilità del fondo di garanzia.

Vorrei quindi pregare il Governo di rivedere il testo del provvedimento, e magari, se è possibile, di ritirarlo e di formu-

larlo in maniera diversa, in modo da mettere in evidenza non i termini ordinatori, ma quelli perentori, quelli che oggi bloccano la possibilità di intervenire a favore di alcune società autostradali attraverso fondi che non sono dello Stato, ma pervengono da consorelle in stato ottimale.

Per questi motivi, invito ancora il Governo a formulare nuovamente questo articolo unico a proposito della proroga del fondo di garanzia autostradale.

CARLO TASSI. Cioè ammetti che il Governo imbrogli il Parlamento!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per l'emanazione del decreto-legge n. 283, di cui al disegno di legge di conversione n. 1865.

Ricordo che la Commissione ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	40
Voti contrari	320

(La Camera respinge).

Avverto che il disegno di legge di conversione n. 1865 s'intende pertanto respinto.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco

Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca

Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino

Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Sanguineti Mauro Angelo
 Sannella Benedetto
 Santini Renzo
 Sapio Francesco
 Saretta Giuseppe
 Satanassi Angelo
 Savio Gastone
 Scaiola Alessandro
 Scaramucci Guaitini Alba
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Seppia Mauro
 Serrentino Pietro
 Serri Rino
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivonne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zanfagna Marcello
 Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Balzamo Vincenzo
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Sanza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691); e delle proposte di legge Casini Carlo, (196), Spagnoli ed altri (271) e Felisetti (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Go-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

verno della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e delle proposte di legge Casini Carlo, Spagnoli ed altri e Felisetti.

Ricordo che nella seduta di ieri si era passati alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Avverto gli onorevoli colleghi che vi saranno votazioni fino alle ore 21, circa, di questa sera.

Le votazioni riprenderanno dall'emendamento 2.47 del Governo, accettato dalla Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bottari 2.160. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, stiamo per votare un emendamento che riguarda i casi di avocazione dei processi da parte del procuratore generale. In base al nostro emendamento il legislatore delegato deve espressamente indicare i casi nei quali il procuratore generale può avocare i procedimenti. Se questo emendamento non fosse approvato il legislatore delegato non sarebbe vincolato ad indicare espressamente questi casi.

Tutti sappiamo quante volte l'avocazione dei procedimenti è stato un elemento fortemente negativo per la vita giudiziaria, e quindi riteniamo che il legislatore delegato debba esprimere con grande chiarezza quali devono essere i casi nei quali il procuratore generale può esercitare questo potere assolutamente eccezionale.

Chiediamo pertanto ai colleghi di approvare il nostro emendamento.

MARIO POCHEZZI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Vorrei ricordare che il parere contrario della Com-

missione su questo emendamento è motivato dal fatto che già l'emendamento del Governo, che abbiamo testé approvato, chiede che il provvedimento di avocazione avvenga solo in caso di inerzia. Noi riteniamo che per ragioni tecniche si debba lasciare libera la commissione redigente — non dobbiamo dimenticare che la nostra è una legge delega — di determinare questi casi con flessibilità, perché non è detto che in ogni caso questa inerzia possa essere indicata in modo determinato.

Ci sembra logico supporre che vi debba essere anche una flessibilità nella valutazione di questa inerzia. Per questo preferiamo il testo proposto dal Governo, testé approvato, senza ulteriori precisazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bottari 2.160, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	161
Voti contrari	166

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedickter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino

Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbi Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicoira Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Balzamo Vincenzo
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Sanza Angelo Maria
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione del subemendamento Bot-tari 0.2.48.1, non accettato dalla Commis-sione né dal Governo.

MARIO POCHETTI. Chiediamo lo scru-tinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Po-chetti.

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Vorrei richiamare l'at-tenzione dei colleghi sulla rilevanza della nostra proposta in relazione al tipo di processo che andiamo ad instaurare.

Il processo che andiamo a definire, in-fatti, è di tipo accusatorio, cioè un pro-cesso in cui la fase istruttoria è rimessa al pubblico ministero e l'accertamento delle prove è spostato soprattutto nella fase del dibattimento.

Il pubblico ministero ha sessanta giorni per compiere l'istruttoria. L'emenda-mento da noi proposto tende a fare in modo che il pubblico ministero, trascorsi i sessanta giorni, quando ritenga che le prove acquisite siano sufficienti, porti di-rettamente al dibattimento. La Commis-sione, invece, a maggioranza, ha voluto prevedere una intercapedine rappresen-tata dal giudice, che dovrebbe rendere assai più complesso questo *iter* con un suo filtro di valutazione sulla adeguatezza delle prove, per rimandare magari di nuovo al pubblico ministero e tornare poi al dibattimento oppure all'udienza preli-minare.

Se vogliamo assicurare un processo ra-pido, che è proprio ciò che ci proponiamo con questa riforma, dobbiamo togliere il più possibile filtri e diaframmi, assicu-rando al processo rapidità e snellezza. Vogliamo evitare questa superfetazione che non ha alcuna seria ragione di sussi-tere, vogliamo evitare un intervento del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

tutto ingiustificato del giudice, il quale deve basare il suo giudizio sugli elementi di prova portati dal pubblico ministero. Non comprendiamo perché si sia voluta, da parte della Commissione, una soluzione contraria all'impostazione che in generale abbiamo dato al processo. Vogliamo restituire al processo accusatorio la sua linearità e la sua limpidezza. Il subemendamento che abbiamo proposto tende appunto a questo obiettivo.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei spiegare all'Assemblea la posizione della Commissione, che su questo subemendamento ha espresso parere contrario.

Si tratta di un punto sul quale, onestamente, non vi sono contrapposizioni politiche, ma solo differenti valutazioni in ordine ad una questione che certo è in sé opinabile.

La Commissione, dopo lunga riflessione, ha ritenuto — qui sta la differenza rispetto alla posizione espressa poco fa dal collega Spagnoli — di dover distinguere il rito direttissimo, cioè il caso in cui il pubblico ministero porta direttamente l'imputato in udienza, dal dibattimento immediato.

Il procedimento direttissimo suppone che vi sia uno stato di arresto in flagranza; in questo caso il pubblico ministero entro dieci giorni, conduce direttamente l'imputato in udienza. Nel procedimento immediato, invece, il pubblico ministero ha sessanta giorni di tempo, in qualsiasi caso, cioè a prescindere dall'arresto, per chiedere il dibattimento. La divergenza fra le due proposte sta in questo: secondo la proposta della Commissione, essendo il dibattimento già in sé in qualche modo una pena, quale ne sia l'esito, è opportuno un controllo, il più rapido possibile, da parte del giudice. Non si tratta del giudice dell'udienza preliminare. non vi è un contraddittorio ri-

tardante, ma vi sono soltanto due occhi in più che giudicano se il rinvio a giudizio è o non è opportuno.

Aggiungo che, se noi eliminassimo questo intervento del giudice, diventerebbe scarsamente comprensibile la differenza tra rito direttissimo (in cui il pubblico ministero entro dieci giorni conduce l'imputato al dibattimento davanti al giudice) e procedimento immediato (in cui il termine di sessanta giorni vale a prescindere dall'arresto, quindi in qualsiasi caso).

Pertanto, dopo aver illustrato i termini della questione, che non coinvolge problemi di natura politica, confermo il parere contrario della Commissione sul subemendamento Bottari 0.2.48.1.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro questo subemendamento, perché, a nostro avviso, nell'architettura del nuovo processo che andiamo ad instaurare questo secondo potere del pubblico ministero (non si dimentichi quello già in atto con il giudizio direttissimo), sganciato da una verifica da parte del giudice, ci sembra eccessivo. Occorre tener presente che in questo caso il cittadino è già da sessanta giorni inquisito, o almeno iscritto nel famoso registro, pur potendo esserci state a monte, com'è noto, altre indagini da parte del pubblico ministero.

Questo rinvio a giudizio *inaudito iudice*, che è e deve rimanere l'arbitro ultimo delle questioni riguardanti un dibattimento che concerne un cittadino in attesa di sapere se è colpevole o innocente, a nostro avviso si configura come un eccessivo ampliamento dei poteri del pubblico ministero, che, da un lato, riproporrebbe in forma surrettizia l'attuale istruttoria sommaria e, dall'altro, altererebbe quel ruolo di parte, sia pure accusatorio, che è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

stato assegnato al pubblico ministero in questo processo.

Ci sembra che le formulazioni del testo della Commissione siano più aderenti al nuovo rito, ed è per questo che siamo contrari, senza, evidentemente, fare drammi di sorta, al subemendamento Bottari 0.2.48.1.

DINO FELISETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINO FELISETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere ai presentatori se non ritengano opportuno ritirare il loro emendamento. Non c'è dubbio che la norma proposta dalla Commissione sia molto più garantista che non quella proposta nel subemendamento, in quanto, tendendo tutto il nuovo rito ad evitare che si vada al dibattimento se non nei casi strettamente necessari, e in questo caso viceversa, saltando il controllo del giudice, si arriverebbe al dibattimento (saltando l'udienza preliminare) anche in quei casi in cui ciò potrebbe essere evitato.

Ripeto, pertanto, che la norma che propone la Commissione è più garantista per i casi semplici, al fine di riuscire a chiudere il procedimento risparmiando un'udienza dibattimentale che potrebbe essere inutile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bottari 0.2.48.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	163
Voti contrari	197

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Amadei Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Giacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocchi Rolando

Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alinovi Abdon
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balzamo Vincenzo
Cafarelli Francesco
Colucci Francesco
Cristofori Adolfo
Lodigiani Oreste
Lussignoli Francesco Pietro
Matteoli Altero
Patria Renzo
Pollice Guido
Sacconi Maurizio
Santarelli Giulio
Sanza Angelo Maria
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.48.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso il subemendamento Bottari 0.2.48.2.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.48, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Russo Franco 2.103 e 2.104.

Dobbiamo votare l'emendamento Russo Franco 2.105. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento estremamente importante, ed invito l'Assemblea ad ascoltare per un attimo delle brevissime argomentazioni. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Russo Franco 2.105 e, se esso non venisse approvato, ed altresì se non venissero approvati i subemendamenti Bochicchio Schelotto 0.2.49.1, Curcio 0.2.49.2 e 0.2.49.3 della Commissione, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 2.49 del Governo.

Si tratta del patteggiamento della pena: in una certa fase del processo, il pubblico ministero e l'indiziato di reato possono convenire sulla misura della pena e proporla al giudice. È la famosa questione del patteggiamento, già introdotto in altra legge, che trova qui la sua collocazione definitiva. Si tratta di un istituto in via di sperimentazione, e ancora non ne conosciamo per intero i risultati; è un istituto innovativo e nel contempo pericoloso: prova ne sia che la Commissione ne aveva limitato la portata a determinate soglie di pena che non avrebbero dovuto superare i tre mesi di reclusione o di arresto, tenuto conto del minimo edittale diminuito

di un terzo. Improvvisamente, il Governo introduce un emendamento che alza non dico di molto, tuttavia in misura assolutamente insopportabile la soglia di pena per questo istituto: addirittura a due anni di reclusione, considerato non solo il terzo sotto il minimo edittale, ma anche ogni circostanza attenuante!

Ciò significa che per quasi tutti i reati più gravi (truffa, rapina, estorsione, violenza privata, lesioni personali volontarie ed anche gravi), noi avremmo il patteggiamento, il che mi pare veramente eccessivo! Mi pare veramente eccessivo che si possa procedere ad un patteggiamento della pena, cioè ad una pena consensuale, fino a questi livelli; ciò mentre la Commissione non prevedeva l'estinzione del reato se non nei casi che abbiamo visti (cioè, per reati la cui pena patteggiata non superasse i tre mesi di reclusione o di arresto). Nell'emendamento del Governo si prevede addirittura di arrivare all'estinzione dei reati in tutti i casi che abbiamo detto! Anche dal punto di vista amministrativo — e non solo penale — chi si è reso colpevole di questi delitti, non ne avrà traccia nel proprio certificato penale, anche agli effetti della recidiva: ciò dimostra che stiamo per esprimere un voto estremamente pericoloso. Invito pertanto l'Assemblea ad approvare l'emendamento Russo Franco che limita a sei mesi la soglia del patteggiamento. Se tale emendamento non venisse approvato, e non lo fosse nemmeno il nostro subemendamento che lo limita nell'anno, o quello della Commissione che riguarda i casi di estinzione del reato ove il patteggiamento si verifici, seguirebbero le conseguenze cui prima ho accennato.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Effettivamente, è un punto centrale della riforma, e qui bisogna ricordare che il progetto predisposto dalla Commissione risulta da un complesso di equilibri ed è estrema-

mente importante (a questo hanno lavorato molto la Commissione, ed il Governo con il suo emendamento) che al dibattimento possa giungere soltanto un numero limitato di processi; altrimenti, il nuovo processo diventerà inagibile. Questa considerazione è fondata sull'esperienza di tutti i paesi del mondo dove si applica il rito accusatorio.

Accanto al processo che riguarda i casi più gravi, sono previsti una serie di meccanismi di sfrontamento diretti a creare procedure alternative, in modo che per certi reati non sia necessario, in ordine all'entità della prova o in ordine alla minore gravità del fatto, pervenire al dibattimento. Uno dei sistemi accettati in tutto il mondo è il cosiddetto patteggiamento che, oltretutto, nasce anche dall'esperienza delle nostre aule di giustizia. In questa Camera vi sono certamente molti operatori della giustizia i quali sanno che l'esito di un processo in molti casi, o per lo meno in una percentuale non irrilevante, è già previsto sia pubblico ministero, sia dal difensore, i quali tecnicamente sanno già dire, all'inizio, come il processo andrà a finire. In questi casi è quindi necessario creare un'occasione perché le parti possano accordarsi fra loro sulla pena.

Il meccanismo cerca di incentivare questo accordo garantendo all'imputato la riduzione della pena fino ad un terzo della pena minima edittale. Tale meccanismo produce i seguenti vantaggi: il processo si svolge in una fase preliminare al dibattimento e la sentenza non è appellabile, bensì solo ricorribile per cassazione con un alleggerimento sensibile del peso processuale.

A questo proposito dobbiamo ricordare che la valutazione del nuovo processo deve farsi in ordine alla rapidità del processo stesso. Noi non possiamo — come si suol dire — avere la botte piena e la moglie ubriaca, bisogna pur trovare il modo di rendere più rapido il processo. Su questo aspetto mi sono soffermato a lungo nella mia illustrazione preliminare. Questo meccanismo tende a rendere più veloce lo svolgimento del processo. La

garanzia dove sta? È l'imputato personalmente che deve dichiarare di accettare o di chiedere una determinata pena. Occorre inoltre il consenso del pubblico ministero e del giudice perché questo meccanismo possa avviarsi. Naturalmente l'imputato sarà assistito dal suo difensore che lo consiglierà e potrà essere sempre libero di rifiutare in qualsiasi momento tutto questo.

Vorrei infine sottolineare come un meccanismo siffatto sia rilevante in ordine all'intento, costituzionalmente richiesto, di fare quanto possibile affinché la pena serva anche alla emenda. Una pena accettata ha maggiori probabilità di favorire il recupero sociale rispetto ad una pena rifiutata contro la quale si resiste ad oltranza fino in fondo. Per tutte queste ragioni, la Commissione si è dichiarata favorevole a questo ampliamento del sistema del patteggiamento che il Governo ha proposto e sempre per queste ragioni il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, ribadisce parere contrario agli altri emendamenti che invece tendono a restringere lo spazio di applicabilità di questo meccanismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, quanto detto dal relatore, in ordine al significato della norma della quale ci stiamo occupando, non richiederebbe alcun commento. Però, a nome del gruppo repubblicano, intendo sottolineare un argomento che ritengo fondamentale: una riforma coraggiosa implica una mentalità nuova ed altrettanto coraggiosa. Se noi giudicheremo questa questione con gli occhi rivolti al passato, cioè a tutta una serie di proclamazioni di severità che poi finiscono con l'essere disattese tra le prescrizioni e le amnistie, in realtà non valuteremo questa riforma. Il patteggiamento è *condicio sine qua non* perché questo sistema accusatorio possa in realtà operare. Se noi presumessimo di applicare questo sistema a migliaia di

processi, noi ridicolizzeremmo il processo penale e vanificherebbero la riforma.

Il patteggiamento serve a chiudere queste possibilità di evasione, attraverso un'infinità di casi, dall'esigenza del chiarimento, mediante la prova, assunta al dibattimento di quella che è la responsabilità, laddove effettivamente questa debba essere perseguita.

Da questo punto di vista, onorevole Presidente, non si tratta della quantità della pena di riferimento, ma è importante che ci sia l'iniziativa dell'imputato assistito dal suo difensore, nonché l'accordo col pubblico ministero e la pubblica richiesta ed accettazione di una condanna come quella prevista.

Questo è un sistema nuovo, coraggioso ed esemplare, che rappresenta la vera contrapposizione con il sistema inquisitorio; è — lo ripeto — la *condicio sine qua non* per applicare sul serio il sistema accusatorio. Non dobbiamo fare come chi, dicendo di volersi tuffare in una piscina, non sgancia le proprie mani dai sostegni. Se così facciamo, ciò significa che non vogliamo veramente una effettiva riforma del sistema processuale penale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, questi emendamenti si fanno carico di quella che dovrebbe essere una preoccupazione preliminare: cioè che mediante una modifica del sistema processuale, non intervenga surrettiziamente una modifica del sistema penale. Ad onore del vero, nel testo proposto dalla Commissione, non vi è solo una proposta in ordine al modo di procedere; certamente, ci rendiamo conto che una modifica del sistema processuale può comportare problemi anche in ordine al sistema penale ed alle fattispecie penali stesse o al meccanismo delle pene, ma ciò non si può ottenere contrabbandando tutto questo come una mera modifica processuale.

Se si considera il contenuto effettivo del provvedimento, entro limiti così ampi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

come quelli del testo che si chiede di emendare, noi ci rendiamo conto che abbiamo finito per modificare profondamente il nostro sistema penale.

Il collega Fracchia ha indicato le conseguenze dell'applicazione della recidiva, con l'esclusione delle pronunzie intervenute agli effetti della recidiva stessa: noi con questo abbiamo inciso profondamente nella legislazione penale sostanziale.

Se consideriamo che siamo già investiti dalla assurda presunzione di poter determinare in partenza... e questo avviene, per esempio, attraverso la formulazione di imputazioni con conseguenze di ordine processuale, come ad esempio in ordine alla libertà processuale dell'imputato; queste imputazioni presuppongono non solo l'individuazione del fatto in sé, ma anche di circostanze complesse secondo le quali certe manifestazioni criminali sarebbero espressione di una criminalità organizzata: è una valutazione che si pretende di fare in partenza, invece che a conclusione del giudizio! Qui portiamo alle estreme conseguenze queste considerazioni! Atti previsti dalle leggi penali, della stessa rilevanza di quelli che rientrerebbero nella norma così come viene proposta dalla Commissione e dal Governo, sono tali che è impossibile determinarne in partenza tutta la gravità.

È vero che è necessario l'accordo del pubblico ministero, ma qui si vuole arrivare alla eliminazione fittizia della criminalità diffusa nella effettiva incidenza di un'azione complessa e garantita, ma anche con conseguenze relative alla eventuale ulteriore commissione di reati: tutto questo, a mio avviso, non corrisponde alla reale possibilità di una armonica funzione penale repressiva. Ma vi è una novità per affrontare la quale non basta — come diceva il collega Cifarelli — guardare soltanto all'avvenire, rifiutandosi di guardare al passato; bisogna, evidentemente, affrontare queste innovazioni con la possibilità di valutarne il complesso delle conseguenze.

La limitatissima applicazione che ne è stata fatta sino ad oggi non consente an-

cora di valutare gli effetti di questo modello di intervento della giustizia penale, consistente nel sistema della contrattazione, ed io credo che il salto che si propone di attuare oggi non consenta neppure di prevedere le valutazioni obiettive, che matureranno — ci auguriamo — prima ancora che sia varato il codice di procedura penale, per cui mi pare che elevare la previsione a questo limite sia veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Commissione, onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. *Presidente della IV Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituto del patteggiamento, secondo la Commissione e secondo la mia ferma convinzione, è presupposto indispensabile per il processo accusatorio. Noi non possiamo gravare le nostre aule giudiziarie con la *cross examination* anche per tutti i piccoli processi: questo è impossibile. Se vogliamo veramente fare questa riforma, l'istituto del patteggiamento è essenziale e necessario.

In secondo luogo, per quanto riguarda la misura della pena, dobbiamo renderci conto, che siamo nei limiti della sospensione condizionale della pena, perché i due anni sono identici a quanto il codice precede in questo momento e a quanto in futuro sarà previsto per la sospensione condizionale della pena.

Debbo dire che sono più che mai convinto, anche dopo quello che ho sentito in questa aula, dell'esattezza e del fondamento dell'emendamento proposto dal Governo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che tocchi anche al Governo interloquire su questo punto, che è di grandissimo significato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Con grande rispetto io tendo però a credere che questo sia un termine di paragone sul quale si distinguono le ansie rinnovatrici finte da quelle vere. Ha infatti ragione l'onorevole Cifarelli quando dice che alcune preoccupazioni ed obiettivi manifestano l'idea che si possa andare verso il futuro non guardandolo, ma voltandogli le spalle e quasi indietreggiando. L'onorevole Casini ha accennato alle garanzie formali dell'esigenza di un consenso delle due parti e quindi non si può, come ha fatto balenare suggestivamente l'onorevole Fracchia, immaginare che in questo modo lo Stato si arrenda dinanzi ad una serie di reati. Tutt'altro! Il presidente della Commissione ha offerto alla riflessione della Camera un dato per me decisivo — perché è questa, per me, la chiave di comprensione della proposta del Governo — e cioè il livello fissato attualmente per la sospensione condizionale della pena.

L'onorevole Mellini vuole sapere come funzionerà tra qualche tempo il patteggiamento già vigente; glielo dico io: non funzionerà mai, perché oggi l'imputato ha tutto l'interesse a fare riferimento alla sospensione condizionale della pena e a non accettare mai il patteggiamento. Quindi la legge che il Parlamento ha approvato in questa materia non funzionerà mai, perché non è utile, né per le parti, né per la pubblica autorità! Noi siamo il singolo paese nel quale si fa finta di non sapere che oggi un buon 70 per cento dei processi penali viene fatto per nulla, cioè per concedere la sospensione condizionale ad un po' di gente; mi chiedo se sia possibile credere che questo sia il futuro del nuovo processo penale! Questa tendenza a rimanere, per questo punto, nel passato, è una tendenza a non credere, tutto sommato, nella possibilità di avere una giustizia efficiente, credibile e produttiva.

In questo senso ritengo che la Camera dovrebbe attentamente riflettere; se, infatti, non c'è questo passaggio, se non c'è la convinzione che occorre uscire da una situazione così paradossale, per la quale oggi nel nostro paese si dà la sospensione

condizionale non solo per la pena pecuniaria (che rappresenta già, secondo me, una cosa abbastanza eccentrica, perché chi ha i soldi potrebbe pure pagare) ma addirittura si riesce a sospendere condizionalmente anche le pene alternative alla sanzione penale, vorrei capire, seguendo questa strada, dove si va a finire.

Questa proposta è colta a rimettere il processo penale su un realistico e concreto terreno, sul quale i processi si facciano per davvero, per irrogare le sanzioni. In questo senso, lo strumento del patteggiamento non soltanto è una garanzia di funzionamento della struttura accusatoria, che altrimenti non conterebbe tutti i fatti penalmente rilevanti, ma è anche un fatto di moralizzazione del processo penale (*Applausi al centro*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, io intervengo dopo aver ascoltato il ministro Martinazzoli, che so avere molto a cuore questo istituto del patteggiamento.

Mi pareva che l'onorevole Fracchia avesse già speso parole molto convincenti a difesa di questo emendamento. Comunque, vorrei ora ricordare al ministro che il Governo, giustamente, ha sostituito la vecchia direttiva numero 41 con una nuova proposta contenuta nell'emendamento 2.49. La vecchia direttiva era molto macchinosa, il Governo se ne è accorto e l'ha modificata.

Io concordo con quanto dice il ministro, sulla necessità di andare avanti, di non aver paura (l'ho detto anche nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali) di arrivare al patteggiamento e di coinvolgere in qualche modo l'imputato, per alleggerire l'iter processuale, vedendo quindi la pena con un occhio molto più disincantato.

Tuttavia, voglio dire al ministro che molto spesso i processi non terminano soltanto con la applicazione delle pene e con la concessione della sospensione con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

dizionale, ma molto spesso terminano addirittura con delle assoluzioni. Allora, non si capisce come mai, nel caso di reati che comportano una condanna fino a due anni, non si debba arrivare anche alla verifica effettiva dei fatti per cui si fa il processo.

A me pare che contemperare queste esigenze sia molto importante, perché potremmo avere addirittura un patteggiamento che snatura il processo, per cui l'imputato è disposto ad andare a patteggiare con il giudice una certa pena, pur non andando ad acclarare i fatti, date le lungaggini del processo stesso.

Mi sembra che la norma da noi proposta voglia essere garantista, non voglia guardare indietro, e voglia far sì che i processi vengano celebrati quando effettivamente servono, dato che molto spesso — questo è l'altro dato che voglio ricordare — si giunge all'assoluzione con formula piena o per insufficienza di prove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre noi ci asterremo nella votazione sull'emendamento Russo Franco 2.105, siamo invece favorevoli all'emendamento illustrato dal collega Fracchia. E questo per due ragioni: una ragione di natura morale, una ragione di natura tecnico-sostanziale.

La ragione di natura morale è la seguente: questo emendamento incide per quelle che sono le possibilità dell'imputato non abbiente di non affrontare un processo senza avere pregiudizio dalla mancata celebrazione. Mentre oggi il processo è destinato all'interpretazione del tecnico, vale a dire del difensore, l'emendamento illustrato dall'onorevole Fracchia consente che, a seguito del patteggiamento, l'imputato, con l'adesione del pubblico ministero e del giudice (ove concorrono le tre adesioni si arriva alla valutazione positiva della sostanza di quello che ha detto Fracchia), non risenta di affron-

tare le spese e — quello che a volte è più grave delle spese — il clamore di un processo.

L'osservazione di ordine tecnico attiene non solo e non tanto a quanto ha detto il presidente della Commissione, che mi pare giusto, ma alle valutazioni del ministro, alle quali mi permetto di aggiungere un altro dato. Mi riferisco al fatto che noi stiamo parlando di un processo non appellabile. Ecco il punto: serve grandemente allo sfoltimento dei ruoli, serve grandemente ad evitare il contenzioso facile, il contenzioso defatigatorio, perché vero è quello che dice il presidente della Commissione Riz, e cioè che, in effetti, vi è una coincidenza con la sospensione della pena, ma è altrettanto vero che vi è un dato privilegiante in più: mentre la sospensione della pena può essere portata a fasi successive di gravame sino alla Cassazione, per valutazioni e scelte dell'imputato, qui vi è una presa di coscienza civile. In altri termini, il fatto penale diventa un fatto sociale, individuale, nel momento in cui l'imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia alla prosecuzione del giudizio, sfoltisce il ruolo, libera dal ciarpame del cosiddetto «penale minuto». E ci troviamo nelle condizioni di avere una risposta che, negli altri paesi, è considerata positiva e civile, nonché non usurata dall'esperienza, così come avviene invece oggi per il modo con il quale si celebra il processo penale.

Per queste considerazioni, noi dichiariamo la nostra astensione nei confronti dell'emendamento Russo Franco 2.105 ed il nostro voto favorevole al subemendamento Bochicchio Schelotto 0.2.49.1 e a quello Curcio 0.2.49.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Russo Franco 2.105.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

2.105, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	386
Votanti	361
Astenuti	25
Maggioranza	181
Voti favorevoli	170
Voti contrari	191

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bochicchio Schelotto 0.2.49.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	390
Maggioranza	196
Voti favorevoli	199
Voti contrari	191

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Curcio 0.2.49.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	196
Voti contrari	191

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corti Bruno
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Mazzone Antonino
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo

Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

 Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zopetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento
 Russo Franco 2.105:*

Agostinacchio Paolo
 Aloï Fortunato

Baghino Francesco
 Berselli Filippo
 Boetti Villanis Audifredi
 Guarra Antonio
 Macaluso Antonino
 Maceratini Giulio
 Martinat Ugo
 Mazzone Antonio
 Mennitti Domenico
 Miceli Vito
 Muscardini Palli Cristiana
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Rallo Girolamo
 Rauti Giuseppe
 Servello Francesco
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Tassi Carlo
 Trantino Vincenzo
 Tringali Paolo
 Valensise Raffaele
 Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Balzamo Vincenzo
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Sanza Angelo Maria
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A seguito di questo voto,
 il subemendamento della Commissione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

0.2.49.3 è assorbito. È d'accordo onorevole relatore?

CARLO CASINI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.49, del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.106, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.196 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 2.161, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.195 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Bottari 0.2.50.2.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, colleghi, questo subemendamento è estremamente semplice. Ricordava il collega Spagnoli, nel suo intervento, come, nel nuovo processo che si delinea con le direttive, il pubblico ministero abbia un termine di sessanta giorni per il compimento delle indagini preliminari. Questo termine può essere prorogato dal giudice, a richiesta del pubblico ministero, quando vi sia una complessità dell'indagine; vi

sia, cioè, una ragione che giustifichi la proroga.

Il sistema delle proroghe, secondo la direttiva n. 43, può arrivare ad un termine massimo di due anni. Noi crediamo che questo termine massimo sia eccessivo e proponiamo che il complesso delle indagini preliminari del pubblico ministero debba essere contenuto nell'ambito dei 18 mesi. Ci pare che questo termine sia più che sufficiente, sia un termine assolutamente congruo, soprattutto se compiamo una valutazione riferita non tanto alla situazione attuale del carico processuale, quanto alla realtà determinata dal nuovo processo. Voglio anche aggiungere (e dunque mi risparmio di intervenire per il successivo emendamento) che noi ci facciamo carico della esigenza di allungare i termini e di prorogarli ulteriormente in presenza di processi che riguardano la criminalità organizzata e in altre ipotesi eccezionali che dovranno essere indicate specificamente dal nuovo legislatore.

In questi casi, crediamo che sia giusto prevedere questo termine massimo di due anni per il compimento delle indagini preliminari del pubblico ministero, ma riteniamo che nel nuovo processo 18 mesi di tempo siano più che sufficienti.

Per queste ragioni chiediamo ai colleghi di votare a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Le osservazioni del collega Macis, a mio modo di vedere, hanno bisogno di un'ulteriore specificazione correlata alla circostanza che oggi il pubblico ministero può, vincolato dal tempo, occuparsi del processo per un periodo non superiore ad un anno. Mentre dovremmo dare dei segnali con la nuova legge di delegazione, stranamente, dopo aver fatto salti in avanti, facciamo qui una contorsione all'indietro, dilatando questo tempo e raddoppiando i termini oggi a disposizione del pubblico ministero? Essendo il subemendamento Bot-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

tari il più vicino a quella che potrebbe essere una soluzione di legislazione comparata, voteremo a favore dello stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, Relatore. È doveroso dire all'onorevole Trantino che le cose non stanno come egli afferma. Nel sistema attuale abbiamo due forme di istruttoria, la sommaria e la formale. La formale può durare quanto tempo si crede, come l'esperienza di ogni giorno dimostra. Nel nuovo sistema, viceversa, esisterà una sola forma, non di istruttoria, ma di indagine preliminare, che ha un termine di sei mesi, al compimento del quale il giudice potrà, se crede, concedere una proroga di un anno, successivamente alla quale, in casi eccezionali e con il contraddittorio delle parti (e l'esperienza ci dice che vi sono processi particolarmente complicati) potrà concedere un ulteriore termine massimo di altri sei mesi. Quindi, non è vero che si torni indietro, anzi si va molto avanti, così come non è vero che il termine sia di due anni; ma è di sei mesi, prorogabili perché il processo deve essere flessibile e modellato sulla realtà che tutti conosciamo.

Per questi motivi, la Commissione conferma il suo parere contrario sul subemendamento Bottari 0.2.50.2.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bottari 0.2.50.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	194
Voti contrari	190

(La Camera approva - Commenti al centro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi

Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corti Bruno
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Ferrari Marte	Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ferrari Silvestro	Lo Bello Concetto
Ferrarini Giulio	Lobianco Arcangelo
Ferri Franco	Loda Francesco
Filippini Giovanna	Lombardo Antonino
Fincato Grigoletto Laura	Lops Pasquale
Fioret Mario	Lucchesi Giuseppe
Fiori Publio	Macaluso Antonino
Fornasari Giuseppe	Macciotta Giorgio
Fracchia Bruno	Maceratini Giulio
Francese Angela	Macis Francesco
Franchi Roberto	Mainardi Fava Anna
Fusaro Carlo	Malvestio Piergiovanni
Gabbuggiani Elio	Manca Nicola
Galasso Giuseppe	Manchinu Alberto
Garavaglia Maria Pia	Mancini Vincenzo
Gargani Giuseppe	Mancuso Angelo
Garocchio Alberto	Manfredi Manfredo
Gasparotto Isaia	Mannino Antonino
Gatti Giuseppe	Mannuzzu Salvatore
Gava Antonio	Marrucci Enrico
Gelli Bianca	Martellotti Lamberto
Geremicca Andrea	Martinat Ugo
Gianni Alfonso	Martinazzoli Mino
Gioia Luigi	Marzo Biagio
Giovagnoli Sposetti Angela	Masina Ettore
Giovannini Elio	Mastella Clemente
Gitti Tarcisio	Mattarella Sergio
Gorgoni Gaetano	Mazzone Antonio
Goria Giovanni	Meleleo Salvatore
Gorla Massimo	Melillo Savino
Gradi Giuliano	Memmi Luigi
Graduata Michele	Meneghetti Gioacchino
Granati Caruso Maria Teresa	Mennitti Domenico
Grassucci Lelio	Mensorio Carmine
Grottola Giovanni	Merolli Carlo
Gualandi Enrico	Miceli Vito
Guarra Antonio	Micheli Filippo
Guerzoni Luciano	Migliasso Teresa
Ianni Guido	Minozzi Rosanna
Jovannitti Alvaro	Montanari Fornari Nanda
Labriola Silvano	Montessoro Antonio
La Ganga Giuseppe	Moro Paolo Enrico
Lanfranchi Cordioli Valentina	Moschini Renzo
La Penna Girolamo	Motetta Giovanni
La Russa Vincenzo	Mundo Antonio
Lattanzio Vito	Muscardini Palli Cristiana
Lega Silvio	Napoli Vito
Lenoci Claudio	Napolitano Giorgio
	Nebbia Giorgio
	Nenna D'Antonio Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato

Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Spini Valdo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco

Balzamo Vincenzo
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Senza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bottari 0.2.50.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Il subemendamento è approvato - Applausi all'estrema sinistra e a destra - Commenti al centro).

Onorevoli colleghi! Con questa confusione è impossibile procedere!

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.2.50.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché il subemendamento Russo Franco 0.2.50.1 è precluso, pongo in votazione l'emendamento 2.50 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Gli emendamenti Russo Franco 2.107, 2.109 e 2.110, e Ronchi 2.108 sono preclusi.

Pongo in votazione l'emendamento 2.51 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.52.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli 0.2.52.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.52 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo così modificato.

(È approvato).

L'emendamento Russo Franco 2.111 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.53, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Russo Franco 2.112 e 2.113.

Pongo in votazione gli identici subemendamenti Russo Franco 0.2.54.1 e Violante 0.2.54.2, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli 0.2.54.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.54 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testè approvati.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento Russo Franco 2.114.

Pongo in votazione il subemendamento Violante 0.2.55.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Il subemendamento Onorato 0.2.55.3 è pertanto assorbito.

Pongo in votazione il subemendamento Russo Franco 0.2.55.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.55 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

È pertanto assorbito l'emendamento Onorato 2.187 e l'emendamento Russo Franco 2.115 è precluso.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Trabacchi 2.163, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Con questo emendamento noi chiediamo che il legislatore delegato stabilisca in quali casi le udienze preliminari e le altre udienze davanti al giudice sono pubbliche e in quali sono private. Questa è una lacuna all'interno del testo e quindi poiché già sappiamo che molto spesso tutta questa materia è lasciata sostanzialmente alla intraprendenza giornalistica, diciamo così, nel far passare certe notizie o non farle passare, tutto sommato crediamo che sia bene che espressamente il legislatore delegato dica che cosa deve essere pubblico e che cosa invece deve essere segreto davanti al giudice. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macerati. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

GIULIO MACERATINI. Pensiamo che questo emendamento debba essere approvato e quindi voteremo a favore, perché altrimenti, dato il carattere innovativo di questa udienza preliminare, che si pone come una tappa intermedia fra l'inizio dell'indagine e lo sbocco eventuale di un dibattimento, ci sarebbero dei dubbi interpretativi pratici che è bene limitare al massimo. Quindi stabilire quali siano le forme di pubblicità e al tempo stesso limitare le forme di pubblicità che in via dete-riore si sono manifestate, come la pratica giudiziaria insegna, è un prudente e saggio orientamento che deve essere con-diviso.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di par-lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commis-sione ha espresso parere contrario su questo emendamento perché è, come al solito, preoccupata di avere un processo che funzioni, cioè che sia rapido. È fuori di discussione che le udienze dibattimen-tali sono tutte pubbliche. Qui si parla dell'udienza preliminare e delle altre udienze dinanzi al giudice; e dinanzi al giudice, nel nuovo sistema, si va per sen-tire testimoni (incidente istruttorio), per compiere perizie e esperimenti giudiziari, per avere le proroghe sulla durata dell'istruttoria, per avere le proroghe, per avere la carcerazione preventiva più lunga, per archiviare. Voi sapete che cosa vuol dire udienza pubblica: a parte quel che significa per l'imputato, di cui vo-gliamo tutelare i diritti (abbiamo votato poc'anzi in questo senso, stabilendo che occorre il controllo del giudice per il rinvio a giudizio, perché la pubblicità in sé è già una pena); a parte questo, noi vogliamo un processo rapido, mentre l'udienza pubblica ha bisogno di una serie di adempimenti e di strutture, che certa-mente provocano dei ritardi.

Noi dunque vogliamo che il processo sia pubblico, ma vogliamo che le indagini possano svolgersi nella garanzia della di-

fesa, e quindi nel pieno contraddittorio che noi abbiamo voluto introdurre ovunque (ovunque c'è il contraddittorio tra le parti, con il diritto di difesa piena-mente garantito); ma non siamo d'ac-cordo che, specialmente per quanto ri-guarda le altre udienze del giudice, si deb-bano prevedere forme di pubblicità.

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-zione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-greta, mediante procedimento elettro-nico, sull'emendamento Trabacchi 2.163, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	397
Votanti	391
Astenuti	6
Maggioranza	196
Voti favorevoli	192
Voti contrari	199

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Armato Baldassare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria

Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciardini Michele
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Corti Bruno
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca

Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Codioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo

Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia Delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice

Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Manchinu Alberto
Mundo Antonio
Nonne Giovanni
Piro Francesco

Sono in missione:

Alinovi Abdon
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balzamo Vincenzo
Cafarelli Francesco
Colucci Francesco
Cristofori Adolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Lodigiani Oreste
Lussignoli Francesco Pietro
Matteoli Altero
Patria Renzo
Pollice Guido
Sacconi Maurizio
Santarelli Giulio
Sanza Angelo Maria
Scalfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.56 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.57 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.58 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.59 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.198 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Macis 2.164 è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli 0.2.60.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.60 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Sul suo emendamento 2.188 ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto, per dire che questo emendamento merita di essere approvato, innanzitutto perché esclude i casi di cattura preventiva, o cautelare, obbligatoria; ed il Governo ha presentato un emendamento praticamente analogo.

Il nostro emendamento, inoltre, esclude dai parametri della custodia preventiva la tutela della collettività, per evitare che questa misura diventi un mezzo di cautela sociale e di controllo sociale invece che un mezzo di cautela processuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Onorato 2.188, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.61.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Russo Franco 0.2.61.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.61.5, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il subemendamento Garocchio 0.2.61.4 è assorbito.

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.61.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Il subemendamento Russo Franco 0.2.61.2 è precluso a seguito della precedente votazione ed il subemendamento Violante 0.2.61.3 è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 2.61 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli emendamenti Russo Franco 2.116, 2.117 e Granati Caruso 2.165 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.61 del Governo.

Sull'emendamento Violante 2.166 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Vorrei dire che sia l'emendamento Violante 2.166 sia l'emendamento 2.199 della Commissione rimediamo ad una grave omissione in cui è incorsa la Commissione nel formulare le direttive al Governo: non vi era infatti nessuna direttiva che imponesse un termine all'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato custodito in carcere. Con i due emendamenti si rimedia — ripeto — a questa lacuna, ma con la differenza che mentre l'emendamento Violante 2.166 fissa tale termine in cinque giorni, l'emendamento 2.199 della Commissione fissa il termine in 15 giorni.

Credo che quella dell'interrogatorio dell'imputato detenuto dopo cinque giorni sia un'esigenza insopprimibile, ineludibile, in ogni ordinamento giuridico. Sappiamo che cosa significa la restrizione della libertà personale; sappiamo che cosa significa il rispetto delle libertà personale, e va in questo senso avvertita l'esigenza per cui l'imputato deve conoscere il motivo della carcerazione nel più breve tempo possibile, per approntare nel più breve tempo possibile la sua difesa.

Il collega Spagnoli ieri diceva che andiamo al superamento della legislazione di emergenza. Aggiungerei di più, cioè in questo caso non vi è legislazione di emergenza che tenga: si tratta di un principio di civiltà giuridica che deve trovare appli-

cazione quali che siano le condizioni in cui opera lo Stato e le condizioni in cui vivono i cittadini. Ecco perché il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Violante 2.166. *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PIRO. Voterò a favore dell'emendamento Violante 2.166, poiché è anche specificato che, nel caso di assoluto impedimento, questo termine si ferma. Inviterei quindi la Camera a valutare seriamente il fatto che abbiamo la possibilità di introdurre un principio di civiltà *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che la preoccupazione di determinare con norme rigorose l'obbligo delle contestazioni immediate, con la conseguenza di mettere in condizione l'imputato di conoscere esattamente che cosa gravi a suo carico, sia particolarmente rilevante, non in correlazione alla legislazione speciale, ma alle prassi perverse che rappresentano lo sviluppo logico di certe situazioni determinate e stimolate dalla legislazione speciale, stimolate dall'atteggiamento delle stesse forze politiche nei confronti della magistratura per un tipo di giustizia sommaria.

Questo ha comportato l'abuso gravissimo, per cui nei confronti di taluni imputati si determina o il ritardo grave nell'interrogatorio o altrimenti quelle forme surrettizie di interrogatorio che consistono nell'accertamento delle generalità (il che è già molto in un paese in cui gli arresti per omonimia stanno diventando dei fatti che non meravigliano più nemmeno la cronaca dei giornali). Di conseguenza, secondo noi, questi emendamenti sono semmai troppo prudenti nel prevedere deroghe a questi obblighi, proprio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

perché il rischio è che si finisca per abusare di queste deroghe, determinando così la prassi della deroga in contrapposizione alla norma espressamente prevista.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Onorevole Presidente, siamo di fronte ad uno di quei problemi che non si sa se ascrivere alla dottrina processualistica penale o a quella penale sostanziale, perché riguarda la condizione di libertà dell'inquisito e quindi un problema su cui, anche in tema di carcerazione preventiva, ci siamo più volte misurati.

Sono in contrasto due posizioni, che possono essere così riassunte: la tesi secondo la quale il cittadino privato della libertà deve essere interrogato entro quindici giorni, che è la tesi del Governo e della Commissione, e la tesi dell'emendamento comunista, secondo la quale l'interrogatorio deve intervenire entro cinque giorni dall'arresto.

Visti dall'esterno questi sembrano termini sui quali si può con asettico atteggiamento prendere le distanze con sufficiente neutralità; ma è possibile essere neutrali su questi problemi? Direi di no.

Direi che si tratta di calarsi nella realtà non tanto del processo così com'è purtroppo in Italia, quanto del dramma cui va incontro l'uomo che sia privato della libertà. Da questo punto di vista il termine di cinque giorni acquista caratteri di civiltà. Il fatto che il cittadino arrestato, che si trova in isolamento, che non vede nessuno, che non può parlare con il suo difensore, che non può avere contatti con la famiglia, entro cinque giorni, incontri almeno il magistrato che lo ha arrestato, se non altro per accertare se vi sia stata o meno omonimia — e questi casi si sono verificati e purtroppo si verificano — non sembra scandaloso.

Il gruppo del Movimento sociale ita-

liano sarebbe disposto a votare a favore dell'emendamento proposto, ma suggerisce ai presentatori di inserire una variante.

Sarei grato ai colleghi del Comitato dei nove se mi consentissero di parlare, dal momento che, invece, si stanno, sia pure a parole, sbranando.

Qual è l'ipotesi che preoccupa, ma che comunque deve essere normativamente regolata? L'ipotesi è quella della retata mafiosa, dei 100 o 200 appartenenti alla delinquenza organizzata. In questo caso evidentemente vi possono essere ostacoli obiettivi ad un interrogatorio rapido e, di conseguenza, si potrebbe avere la scarcerazione del prevenuto, qualora, appunto, l'interrogatorio non si verifichi entro il termine.

Si potrebbe allora lasciare il termine di cinque giorni per i casi normali — si potrebbe usare l'avverbio «normalmente», — e prevedere, come eccezione predeterminata dal legislatore delegato la possibilità che l'interrogatorio possa avvenire entro 15 giorni.

Mi sembra che il fatto di concludere questa discussione avendo stabilito un principio che è di garanzia, di giustizia e di civiltà giuridica, dovrebbe fare piacere a tutti. In questo senso chiediamo che la Camera si pronunci.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Richiamo innanzi tutto l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di conoscere esattamente ciò che avviene nei processi. Intanto, nell'emendamento proposto si distinguono due termini: uno di cinque giorni per le indagini preliminari e uno di quindici giorni per le fasi successive. Con ciò dimenticando che nelle fasi successive all'istruttoria preliminare il problema dell'interrogatorio neppure si pone. Se uno è condannato in primo grado o in grado d'appello e il giudice emette provvedimento restrittivo della libertà, non ha

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

senso reinterrogare una persona già interrogata più volte; il problema è quello di non tenerla in isolamento carcerario, cosa che di fatto già avviene, perché chi è stato già interrogato non va in isolamento.

Lo stesso accade talvolta durante le indagini preliminari: può succedere che soltanto a seguito di un interrogatorio il giudice si convinca della pericolosità o dell'esistenza di una condizione di obbligatorietà del mandato di cattura, ed emetta appunto il mandato di cattura; ma anche in questo caso non vi sarà isolamento.

Quindi, se la preoccupazione è quella di non tenere l'imputato in isolamento, bisogna formulare un emendamento diverso, che dica che non è possibile tenere in isolamento l'imputato per più di un certo periodo; ma non fare riferimento all'interrogatorio, che ha un'importanza del tutto relativa.

Vorrei aggiungere che il Parlamento non può sentire il vento e cambiare ogni giorno opinione. Pochi giorni fa il Senato ha votato la legge sulla carcerazione preventiva, che già era stata approvata da questa Assemblea, ed ha introdotto la grandissima novità, addirittura nel sistema internazionale, della previsione della sanzione processuale della carcerazione nel caso in cui l'interrogatorio (doveroso quando si devono condurre delle indagini) non venga effettuato entro un certo termine.

Per questa funzione, che è estremamente garantista, il Senato ha stabilito il termine di quindici giorni; eppure, pochi giorni dopo in questo ramo del Parlamento vorremmo di nuovo ritornare su questa norma. Chiarisco che stiamo parlando di termini massimi: non è che l'imputato deve essere interrogato il quindicesimo giorno. Sono sicuro che il codice dirà, come dice già ora, «immediatamente, comunque non oltre quindici giorni»; ma questo deve intendersi come termine massimo, che riguarda situazioni eccezionali.

Non va dimenticato che ci sono processi con molti imputati in cui è lo stesso

difensore che, per garantire il diritto di difesa, chiede brevi rinvii dell'interrogatorio.

Quindi, se non vogliamo fare soltanto retorica e accademia, dobbiamo pensare ad un codice praticabile, e un tale codice deve farsi carico di queste situazioni, deve essere coerente con le decisioni che in precedenza abbiamo assunto, deve ricordare che si tratta di un termine massimo e che è prevista la sanzione processuale della scarcerazione. Mi pare che non possiamo andare oltre: per questo esprimo parere contrario all'emendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, parlo in relazione a quanto è stato proposto dal collega Maceratini e informalmente da altri colleghi, chiarendo che stiamo discutendo circa il termine massimo entro il quale deve essere interrogata la persona arrestata.

La persona arrestata può essere interrogata nella fase istruttoria o in quella successiva al dibattimento, quando per esempio vi sia una sentenza di condanna di primo grado.

Noi riteniamo — e mi sembra che vi sia un certo consenso in quest'aula — sia semplicemente incivile che una persona, arrestata nel corso delle indagini preliminari, quando cioè tutto è segreto, debba restare in isolamento per quindici giorni senza vedere nessuno.

Sostenere che il Senato ha approvato il termine di quindici giorni non è argomento concludente, perché tale approvazione è intervenuta sulla base dell'attuale processo, in cui il pubblico ministero non ha quello spazio di sessanta giorni di istruttoria assolutamente segreta e libera che ha invece nel nuovo processo.

Quindi, insisto sui cinque giorni e sul fatto che deve essere differenziato il caso dell'imputato che viene arrestato all'improvviso, diciamo, senza cioè sapere che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

c'è un processo a suo carico (il che avviene nelle indagini preliminari) dal caso in cui l'arresto viene effettuato dopo.

Poiché il collega Maceratini ed altri hanno posto un problema relativo a quello che avviene quando vi siano questioni particolarmente delicate, come un numero enorme di arrestati per cui non si riesca a rispettare il termine di cinque giorni, il problema si pone sotto un duplice aspetto.

Un collega mi ha proposto di elevare i giorni da cinque a sette; un altro ha proposto una diversa formulazione; non so se questo possa essere fatto in modo regolamentare, ma ad una soluzione ottimale bisogna arrivare e cerchiamo di arrivarvi nel modo migliore. Qualche collega ha proposto questa soluzione: diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari, salvo casi eccezionali e predeterminati od impedimento dell'imputato medesimo, non oltre cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale. Questo inciso farebbe caducare evidentemente, nella seconda parte del testo, l'espressione: «salvo suo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto». L'impedimento, infatti, viene spostato a prima: credo comunque che l'impedimento venga recuperato nella prima parte.

Mi pare che sussistano le condizioni per arrivare, su questo punto, ad un voto largamente concorde in materia di diritti civili dell'imputato, e questo merita che il consenso non si giochi su uno o due numeri: siamo perfettamente aperti ad ogni soluzione anche di mediazione, purché vi sia una differenziazione, un termine più breve, nel caso dell'istruttoria, perché l'imputato non debba aspettare quindici giorni, per sapere di cosa è imputato e quali accuse si muovono nei suoi confronti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. La norma è di

una delicatezza estrema e dobbiamo inchinarci alla volontà dell'Assemblea, ogni volta che questa si esprime, in base al risultato del dibattito svoltosi e delle convinzioni espresse; resta però un certo rammarico quando la volontà è casuale, nel momento in cui si vota: siccome questo emendamento implica un esame approfondito e migliore, credo che tutti i colleghi convengano sull'opportunità di una breve sospensione per affidare a noi del Comitato dei nove la redazione di un testo adeguato. Non so come deciderà il Presidente; per quanto riguarda noi repubblicani, ci dichiariamo favorevoli, nella sostanza, al criterio di ridurre il termine entro il quale deve svolgersi l'interrogatorio ma, nel contempo, vogliamo quelle cautele cui — sia pure confusamente, perché abbiamo ascoltato poco — il collega Violante accennava nell'ulteriore illustrazione dell'emendamento. Per questo chiediamo una sospensione di una decina di minuti: abbiamo fatto una corsa e lo stakanovismo non è previsto dal regolamento! Siamo molto avanti, e non sono nemmeno le ore 18. Spero che la Presidenza accolga la mia richiesta (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione?

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Concordo per una sospensione che sarà contenuta in quindici minuti esatti.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta fino alle ore 18.

**La seduta, sospesa alle 17,45,
è ripresa alle 18.**

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella seduta di oggi della X Commissione (Trasporti), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Proroga al 30 giugno 1984, con modi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

fiche, delle leggi n. 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1735).

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 691 - 196 - 271 - 457.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente della Commissione. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha redatto un nuovo emendamento che si inserisce dopo il punto 53. Con questo emendamento l'imputato in stato di custodia cautelare ha il diritto di essere interrogato non oltre 7 giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale.

L'emendamento è del seguente tenore:

Dopo il numero 53, aggiungere il seguente:

53-bis) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre 7 giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della cessazione dell'impedimento;

2. 199

LA COMMISSIONE

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ritiro la richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente,

desidererei capire come mai, a parte la questione dei 7 giorni sulla quale il Governo si rimette all'Assemblea, nel nuovo testo dell'emendamento il termine che ricomincia a decorrere, quando c'è una condizione di assoluto impedimento, non fa più riferimento alla notizia che il giudice ha della cessazione, ma *tout court* alla cessazione. Vorrei quindi capire perché si è ritenuto di semplificare in questo modo la formula. Questo problema, a mio avviso, riveste qualche rilievo.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Il Comitato dei nove è disponibile ad accettare il testo proposto dal Governo. L'emendamento della Commissione teneva invece conto che siamo in sede di delega e quindi sarà l'organo delegato ad assumere la decisione che riterrà più opportuna.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Mi sembra di aver capito che il presidente della Commissione ha dichiarato che la Commissione è disponibile a ripristinare sotto questo profilo il testo precedente, cioè inserire le parole «della notizia».

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. La Commissione accetta la proposta formulata dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, occorrerebbe formalizzare tale proposta.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Signor Presidente, la modifica proposta dal Governo è di aggiungere, dopo le parole: «nuovo decorso del termine dalla data», le parole: «della notizia».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento così modificato?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.199, nel nuovo testo formulato e con la modifica testè concordata.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento Violante 2.166.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.118, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 2.189, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Violante 0.2.62.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, esprimerò il mio voto favorevole sia su questo subemendamento che sul subemendamento Violante 0.2.62.2, trattandosi di due modifiche analoghe.

La questione è assai semplice: la direttiva 54 prevede che la durata massima della custodia cautelare possa durare, finchè non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, fino ad un massimo di due anni. La stessa direttiva prevede che, in ogni caso, la durata massima complessiva delle diverse fasi del provvedimento non possa superare i cinque anni. La nostra proposta tende a ridurre questi termini, nel senso che la durata massima della custodia preventiva non possa superare un anno finchè non sia intervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio; inoltre — in ogni caso — la custodia preventiva non può superare complessivamente i quattro anni.

Credo che non ci sia necessità di argomentare la nostra proposta. Si tratta di ricondurre i termini della custodia preventiva entro limiti congrui, che possano essere accettati ed accettabili dalla coscienza popolare. Non vorrei che il col-

lega relatore mi rispondesse dicendo che il nostro modo di legiferare è nevrotico perché è di prossima approvazione un provvedimento sulla carcerazione preventiva che prevede altri termini: noi qui stiamo concedendo la delega al Governo per l'emanazione di un codice di procedura penale che verrà emanato tra alcuni anni, con una durata della custodia preventiva che si inserirà in un nuovo tipo di processo che dovrà valere tra qualche anno fino alle soglie del 2000.

In questa prospettiva, dei termini di custodia preventiva che possono durare, fino al provvedimento di rinvio a giudizio, fino a due anni, sono per noi eccessivi. Pertanto riteniamo di aver formulato una proposta estremamente ragionevole su un terreno sul quale noi comunisti abbiamo sempre agito con grande senso di responsabilità e di realismo.

Davvero ci si dovrebbe domandare a che cosa serve il nuovo processo penale se esso non consente termini di custodia entro il limite di un anno, fino al provvedimento di rinvio a giudizio, e di un massimo di quattro anni, perché, se questa dovesse essere la risposta, dovremmo dire che il nuovo processo servirà veramente a ben poco!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io credo che le nostre discussioni e la nostra volontà di redigere una direttiva per un codice di procedura penale che sia espressione civile ed abbia respiro europeo verrebbero ad essere frustrate se noi cominciamo a fallire su un punto di riferimento come la custodia preventiva.

Evidentemente, l'imbarbarimento delle nostre leggi e delle nostre prassi processuali non è segnato soltanto dalla durata della carcerazione preventiva, ma certamente la durata della carcerazione preventiva è il metro, il segno, il risultato più grave di questo imbarbarimento.

È chiaro, signor Presidente, che vi sono delle esigenze, e mi sentirò rispondere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

che le esigenze del processo, di molti processi, di cui pure dobbiamo tenere conto, non consentono che si scenda al di sotto di quei termini massimi la cui durata nel progetto è indicata nei due anni e nei cinque anni.

Vorrei qui ricordare, signor Presidente, quello che scriveva Ernesto Rossi sul fabbisogno delle patate. Scusate, ma credo che sia molto calzante. Ernesto Rossi, parlando di economia, diceva che quelli che pretendono di stabilire quale sia il fabbisogno delle patate di un paese prescindendo dal prezzo dicono qualche cosa di insensato. Se le patate costeranno poco, saranno usate anche per darle ai porci; se costeranno un po' di più, saranno usate e mangiate bollite dagli uomini; se costeranno ancora di più, serviranno soltanto per fare le patatine fritte. Così diceva Ernesto Rossi. La stessa cosa vale per il fabbisogno di carcerazione preventiva, che si pretende esista. Bisogna vedere che cosa se ne vuole fare.

Se la carcerazione preventiva deve servire per celebrare i processi così come si celebrano adesso, per celebrare i processi-retate, i processi per produrre pentiti, i processi per costringere a pentirsi, i processi per fattispecie penali aberranti (molte anche di recente istituzione, e che vengono considerate oggi come il perno di questi processi nei quali si sostiene che la carcerazione preventiva non può essere inferiore a certi limiti), allora noi diciamo che questo fabbisogno, se è riconosciuto, frustra esso stesso l'uso che si vuole fare della carcerazione preventiva, nonché la prospettiva di un processo moderno. Questo processo, con il rito accusatorio, che vuole essere il processo delle retate e dei pentiti, signor Presidente, è un controsenso. E allora, è un controsenso la durata della carcerazione preventiva che, in realtà, ci si dice debba essere commisurata a quel tipo di processi aberranti ed incivili che oggi rappresentano moneta corrente per quel che riguarda l'andamento della nostra giustizia.

È di tutta evidenza che termini più brevi devono servire a garantire di più l'imputato, ma è anche evidente che de-

vono servire a costringere non soltanto i giudici, ma anche i legislatori, il potere politico, i cittadini, la stampa, tutti noi a guardare al processo penale come a qualche cosa di diverso, ad ottenere la salvaguardia di esigenze di sicurezza della nostra società attraverso forme diverse di processi.

Le retate, che poi, a lunga scadenza, dimostreranno anche la loro inconsistenza e dimostreranno di essere controproducenti anche al fine, che non è quello della giustizia, ma è quello di polizia, cui sembra oggi ispirarsi il processo penale, non possono trovare posto in un processo moderno. Non vogliamo il processo delle retate, non vogliamo una carcerazione preventiva che sia commisurata a questo tipo di processi.

Quindi, signor Presidente, io credo che qui si misuri l'effettiva volontà di cambiare.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la invito a concludere essendo ormai decorso il tempo a sua disposizione.

MAURO MELLINI. Concludo, signor Presidente, dicendo che in mancanza di ciò, evidentemente, tutte le nostre discussioni crollerebbero, perché inseriremmo un rito accusatorio in un processo non inquisitorio, ma di santa Inquisizione, e nelle retate di tipo paranazista. Allora credo, signor Presidente, che tutta la nostra fatica sarebbe tempo perso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore dei subemendamenti Violante che riducono i termini massimi di carcerazione preventiva, dato che nel nostro emendamento, che è stato respinto poco fa dalla Camera, proponevamo una durata massima della carcerazione preventiva di 3 anni. Crediamo anche che ridurre ulteriormente i termini, dato che

siamo in sede di delega per la formulazione del nuovo codice di procedura penale, serva anche per connettere effettivamente la carcerazione con le esigenze delle indagini, perché più noi allungiamo il tempo di carcerazione preventiva, più questa carcerazione assumerà le caratteristiche di pena anticipata e non, invece, di carcerazione cautelare per garantire lo sviluppo e il buon andamento del processo penale.

Per questo mi pare che la riduzione proposta dai subemendamenti Violante sia da accettare, e per questo mi permetto di raccomandarli all'approvazione dei colleghi degli altri gruppi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella nostra proposta di legge ci eravamo permessi, in tema di carcerazione preventiva, di rappresentare la nostra angoscia per le dilatazioni che da ogni parte arrivavano sino ad un'autentica proliferazione sui termini, con un inciso che, da sé solo, può significare il titolo della stessa: «non possiamo sterminare la libertà solo perché è difficile difenderla». In quell'occasione avevamo proposto un termine di custodia preventiva che, nei casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio, doveva identificarsi in 12 mesi, «se per il delitto per il quale si procede la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a 20 anni». Avevamo previsto anche i 4 anni, nel massimo, come termine entro cui dovesse consumarsi il sacrificio della libertà dell'imputato, sino alla fase finale.

Sembra oggi un sortilegio che, rispetto alle cose dette ieri, e definite da un giurista autorevolissimo tanto libertarie da essere utopistiche, ci venga in aiuto un subemendamento di parte opposta alla nostra, che recepisce per intero la sostanza della nostra proposta di legge. È un riscontro gratificante, perché ci si dà ragione anche da coloro i quali, ieri, ave-

vano avanzato delle riserve, delle perplessità, dicendo che era una corsa al ribasso e che ciò significava stabilire una zona di franchigia assolutamente incompatibile con il momento di politica criminale che doveva essere stabilito.

È stata per noi, anche, una ricostruzione d'immagine, perché alcuni settori, molto retrivi ed ottusi, che ci vedevano come i difensori di salvaguardia, di manette e di restrizioni, trovavano invece in noi una risposta opposta, perché sul tema delle libertà civili non siamo secondi a nessuno e non siamo disposti ad andare a scuola da nessun'altra formazione politica.

Ecco perché, a questo punto, quando la macchina diventa più veloce, si devono stabilire freni che abbiano un tempo di frenata più rapido e se il processo penale velocizza i tempi, è a questo punto consequenziale che i termini di custodia preventiva debbano seguire questo tipo di metodologia.

Noi non teniamo in conto chi ci dà ragione quando siamo convinti della qualità della ragione, ma qui la qualità della ragione non incide su quello che potrebbe essere un manicheismo d'impostazione, quanto su un tema ulteriore di contributo ad onorare la libertà, la quale deve essere sostanziata da fatti concreti, e non soltanto da ipotesi da tavola rotonda o da farneticazioni televisive: ecco perché questa è occasione propizia per essere riscotrati, per essere gratificati e per essere accolti (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo contrari a questo emendamento; siamo contrari per alcune ragioni molto semplici. La prima è che abbiamo approvato alcuni mesi fa — ed il Senato l'ha approvato anch'esso pochi giorni fa, modificandolo, per cui, credo, martedì prossimo sarà di nuovo al nostro esame — il progetto di legge per la riduzione dei termini della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

carcerazione preventiva, che per il primo segmento e cioè per la fase fino al rinvio a giudizio, vede determinato il massimo della carcerazione preventiva in due anni.

Qui si propone di fare esattamente l'opposto, e questo è un obiettivo impossibile. Si obietta, a questo riguardo, che da adesso a quando andrà in vigore questa ipotesi di riforma potrebbero cambiare i tempi. Se questo è vero, è anche vero che i tempi, purtroppo, possono cambiare in due sensi.

A me pare che partire da questa misura, che d'altra parte è la massima, nella fase iniziale, che è la più delicata, significhi stare con i piedi per terra.

Ci sono due modi per liquidare l'ipotesi di arrivare alla delega: quello di renderla impossibile, assegnandoci obiettivi impossibili, è il più facile, anche se può essere il più comodo. Poiché io — ed anche il mio gruppo — sono fra coloro che vogliono che alla riforma e ad un processo praticabile si arrivi, propongo che il subemendamento sia respinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, Relatore. Intervengo soltanto schematicamente, per motivare il parere contrario su questo subemendamento, che non è solo mio ma anche della maggioranza della Commissione.

L'obiezione che la legge sulla carcerazione preventiva riguarderebbe cosa diversa rispetto alla legge di delegazione non è coerente con tutto ciò che abbiamo sempre detto. Abbiamo delineato un disegno complessivo, in cui i vari provvedimenti facenti parte del cosiddetto pacchetto governativo vanno visti come anticipazioni rispetto al codice di procedura penale.

Richiamo inoltre l'attenzione dei colleghi su un argomento, che è principale. Abbiamo già votato un testo che prevede che le indagini preliminari possano durare fino ad un anno e sei mesi o fino a due anni, nei casi di delinquenza organizzata. Allora, se riducessimo ad un anno,

come chiede il subemendamento in questione, il termine di carcerazione preventiva, avremmo una singolare situazione, per la quale le indagini potrebbero durare fino a due anni, e la persona sulla quale si indaga potrebbe essere pericolosa, potrebbe inquinare le prove, potrebbe avere una costante propensione verso la fuga, mentre la carcerazione preventiva dura solo un anno. Quindi metteremmo in libertà questa persona.

D'altra parte, questa norma va letta nel sistema; e vi è il sistema delle proroghe, cioè un contraddittori con i difensori, per cui alla scadenza di determinati termini si verifica se sussistano condizioni di pericolosità, ovvero pericolo di inquinamento delle prove o di fuga, e così via.

Dunque, dobbiamo tener conto complessivamente del sistema e di un'altra norma che è nel sistema. Abbiamo già votato una norma secondo la quale, anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio (ma non ci sarà più il mandato di cattura obbligatorio: vi sarà l'obbligo di motivare la custodia in carcere in casi particolarmente gravi), la custodia cautelare non può continuare quando venga meno la pericolosità, quando vi sia pericolo per la salute, quando la durata appaia inadeguata alla pena in concreto inflaggibile.

Quindi diciamo che se nonostante tutte le proroghe e nonostante la garanzia del contraddittorio, la carcerazione preventiva può durare al massimo due anni, supponiamo che tutto questo si attui. Ridurla ad un anno significa che noi vogliamo che sia posta in libertà anche una persona che, dopo un'indagine complessa, dovrebbe secondo il giudice restare in carcere. Per questo siamo contrari al subemendamento Violante 0.2.62.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Brevissimamente, per dichiarare il nostro voto favorevole. La prima ragione è già stata detta e consiste nel fatto che sinora abbiamo limitato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

l'esigenza di restrizione della carcerazione preventiva all'argomento che il processo era lungo. Adesso abbreviamo il processo. Mi pare dunque sia ovvio abbreviare anche il limite massimo di carcerazione preventiva.

Seconda argomentazione accennata adesso dall'onorevole Casini: avevamo un sistema per il quale Governo e Commissione prevedevano due anni al massimo di carcerazione preventiva, in fase preliminare, e due anni al massimo di indagini preliminari. Abbiamo ora approvato una norma secondo la quale le indagini preliminari sono al massimo di 18 mesi e in certi particolari casi di due anni. Vogliamo ridurre ulteriormente il termine della carcerazione preventiva? È forse assurdo? Non lo è, poiché la carcerazione preventiva non è detto che abbia come parametro soltanto la necessità istruttoria.

La necessità istruttoria potrebbe essere una delle giustificazioni della carcerazione preventiva e potrebbe durare al massimo 18 mesi o due anni. Ma non è detto da nessuna parte che quando le indagini sono complesse e durano quindi, con proroghe, fino a due anni, l'imputato debba restare in carcere! Le esigenze istruttorie specifiche che giustificano la carcerazione preventiva dell'imputato possono risultare già esaurite a quel punto. Ecco, quindi, la norma di civiltà. Infine, non è detto che il parametro per la carcerazione preventiva sia costituito soltanto dall'esigenza istruttoria. C'è anche il pericolo di fuga, c'è anche il parametro — che noi non avevamo accettato ma che è passato come norma di legge — della tutela della collettività, della cautela sociale. Ebbene, proprio perché questo è un parametro per così dire pericoloso, da trattare con i guanti, è bene che, se si è adottata la difesa sociale come criterio giustificativo della carcerazione preventiva, quest'ultima abbia un limite massimo quello di un anno nelle indagini preliminari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal

suo gruppo l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. È una dissociazione vera e reale. È un invito che rivolgo a tutti i colleghi a considerare che questo provvedimento potrà diventare legge dello Stato fra tre o quattro anni. E, poiché siamo in una fase che può essere ricca di speranze per avere finalmente una civiltà giuridica degna di questo nome, non posso accettare che i parametri della esigenza istruttoria coincidano con il termine di carcerazione cautelare. Dare questo segnale, non significa — lo ripeto — far diventare immediatamente la norma legge; significa sicuramente considerare, da qui a tre o quattro anni, in quale situazione ci troveremo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, votare a favore della riduzione ad un anno vuol dire che tutti siamo fiduciosi che tra quattro anni la situazione non sarà più la stessa (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Violante 0.2.62.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	212
Voti contrari	185

(La Camera approva — *Applausi all'estrema sinistra, dei gruppi della sinistra indipendente, di democrazia proletaria e a destra*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Onorato 0.2.62.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Vorrei brevemente illustrare la portata — che non si coglie subito — della modifica da noi proposta. Si tratta di stabilire che le sospensioni previste nella decorrenza dei termini di carcerazione preventiva per rinvii del dibattimento non implicano che si possa superare il tetto massimo di 5 o, come noi proponiamo, di 4 anni. A mio avviso, infatti, in caso contrario si porrebbe il problema della incostituzionalità della norma. È ben vero che la Corte costituzionale ha per ora dichiarato costituzionale la normativa vigente, ma sappiamo bene che si tratta di una giurisprudenza condizionata all'emergenza.

Per questo, noi voteremo a favore del subemendamento in esame.

MARIO POCHETTI. A nome del gruppo comunista chiedo su questo subemendamento la votazione segreta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Onorato 0.2.62.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	394
Votanti	371
Astenuti	23

Maggioranza

Voti favorevoli

Voti contrari

(La Camera respinge — Commenti all'estrema sinistra).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Violante 0.2.62.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei solo chiedere alla Commissione di esprimere parere favorevole sul mio subemendamento: il termine di cinque anni aveva infatti un senso quando era previsto un termine di due anni per la fase istruttoria; essendo ora previsto per tale fase il termine di un anno, occorre conseguentemente ridurre a quattro anni il termine complessivo.

GIUSEPPE GARGANI. Ma non c'è questo collegamento!

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

CARLO CASINI, *Relatore*. Confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Anche su questo subemendamento è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Violante 0.2.62.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	395
Maggioranza	198
Voti favorevoli	217
Voti contrari	178

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra, dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, dei deputati del PDUP e a destra).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto

Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Calamida Franco
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merolli Carlo

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco

Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul subemendamento
 Onorato 0.2.64.4:*

Agostinacchio Paolo
 Baghino Francesco
 Berselli Filippo
 Boetti Villanis Audifredi
 Del Donno Olindo
 Guarra Antonio
 Macaluso Antonino
 Maceratini Giulio
 Mazzone Antonio
 Mennitti Domenico
 Miceli Vito
 Muscardini Palli Cristiana
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Rallo Girolamo
 Rauti Giuseppe
 Servello Francesco
 Tassi Carlo
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Valensise Raffaele
 Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco

Balzamo Vincenzo
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Sanza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.2.62.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

È pertanto assorbito il subemendamento Violante 0.2.62.3.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.62, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 200, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo subemendamento Macis 0.2.64.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Stiamo parlando della possibilità di rimettere mandato di cattura quando ad esempio sia esaurito il termine nella fase istruttoria e vi sia una sentenza di condanna. Ora, secondo la nostra proposta tale possibilità deve sus-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

sistere non in tutti i casi, ma solo quando l'imputato si sia dato alla fuga, o vi sia fondato motivo per ritenere che lo faccia. Diversamente, stabilire dei termini per la carcerazione preventiva non avrebbe più alcun senso, in presenza della possibilità per il giudice di rimettere mandato di cattura alla fine di ciascuna fase.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo dell'ipotesi in cui vi è già una condanna dell'imputato. Allora, se noi riteniamo che in questo caso possa essere nuovamente emesso un provvedimento restrittivo della libertà, a noi pare che questo debba giocare in tutto lo spazio in cui vi sono i presupposti. Cioè, il pericolo di fuga è una delle ipotesi, ma la pericolosità sociale mi pare che sia un'altra delle ragioni estremamente importanti che non possiamo trascurare. Per questo siamo contrari al subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che su questo subemendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Macis 0.2.64.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	209
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.64 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.65 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.119, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.201 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

È pertanto assorbito l'emendamento 2.66 del Governo; cadono, di conseguenza, i subemendamenti Fracchia 0.2.66.1 e Onorato 0.2.66.2.

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, devo fare la seguente obiezione. La Commissione aveva accettato questo emendamento. Non so se sia precluso per un altro emendamento, ma, ripeto, la Commissione aveva accettato questo emendamento. Ti ricordi, onorevole Casini, il riesame delle misure anche di coercizione reale?

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, la spiegazione è questa. L'emendamento 2.66 del Governo è stato assorbito da quello della Commissione. Di conseguenza il suo è un subemendamento al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

medesimo e quindi non può evidentemente essere messo in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.67, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare il subemendamento Spagnoli 0.2.68.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevoli colleghi, parliamo della disciplina del segreto dei giornalisti. Vi sono due formulazioni. Una è del Governo che stabilisce che la fonte del giornalista è segreta, sempre che la conoscenza delle fonti non sia indispensabile per l'accertamento del reato. La formulazione da noi proposta crediamo che garantisca, meglio la tutela del segreto del giornalista, è questa: il segreto è tutelato, salvo che le notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità possa essere accettata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia.

In sostanza devono concorrere due condizioni: primo, che sia necessario al giudice acquisire quella notizia; secondo, che il giudice non possa in nessun altro modo sapere se quella notizia è fondata o meno. Ci sembra che questo emendamento garantisca di più e l'amministrazione della giustizia e la professione del giornalista, rispetto al testo del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano al subemendamento Spagnoli 0.2.68.1, che, in una materia indubbiamente difficile e delicata, copre, a nostro avviso in maniera esauritiva, la fascia di segreto professionale che deve essere tutelata, e lascia fuori soltanto quelle situazioni limite nelle quali, evidentemente, l'esigenza dell'accertamento della verità in sede penale deve

prevalere anche sul segreto professionale dei giornalisti.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. È mio dovere spiegare all'Assemblea il perché dell'emendamento della Commissione su questo emendamento (*Commenti*). Stiamo parlando del codice di procedura penale: ne faremo uno ogni cinquant'anni se lo faremo; che almeno resti agli atti una posizione netta, un'espressione chiara di ciò che pensiamo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La minoranza ha diritto di parlare!

CARLO CASINI, *Relatore*. Stiamo parlando di un punto assai delicato, che è il segreto giornalistico, che il Governo, nel successivo emendamento — che verrebbe modificato profondamente da questo, per il quale ribadisco il parere contrario — prevede limitatamente alle fonti delle notizie, e sempre che la conoscenza delle fonti non sia indispensabile per l'accertamento del reato. Sostanzialmente, sotto il profilo delle fonti delle notizie, cioè delle persone che danno notizie, questo emendamento è simile al subemendamento Spagnoli, perché il segreto regge fino a che non ci siano altri mezzi per scoprire il reato. La differenza è che il subemendamento Spagnoli pretende di garantire sempre il segreto delle fonti, in ogni caso, e invece lascia spazio soltanto sulle notizie, il che è cosa diversa.

Noi riteniamo che il giusto punto di equilibrio consista nello stabilire che il segreto riguarda solo le fonti delle notizie, cioè le persone che forniscono la notizia, e che questo segreto incontri però il limite dell'impossibilità di acquisire in altro modo la prova del reato.

Ho spiegato in modo tecnico la differenza tra gli emendamenti. Spero di es-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

sere stato sufficientemente chiaro, ed invoco un voto contrario sul subemendamento Spagnoli 0.2.68.1 in questo modo raccomandando invece il pieno consenso al testo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Spagnoli 0.2.68.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	403
Votanti	402
Astenuti	1
Maggioranza	202
Voti favorevoli	205
Voti contrari	197

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.68 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.167.1 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.167.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento

0.2.167.3 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.167.4, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Violante 2.167, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

MARIO POCHEZZI. Ritiriamo l'emendamento Spagnoli 2. 168, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochezzi.

Sul subemendamento 0.2.69.5 della Commissione ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Ritengo che la parte finale di questo subemendamento recante le parole: «ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto», sia preclusa dalla votazione della direttiva 29, nella quale abbiamo affermato che tutto quanto assunto sul luogo e nell'immediatezza del fatto è inutilizzabile dal punto di vista documentale e dal punto di vista processuale in generale.

Da una parte diciamo che sono inutilizzabili gli appunti presi dalla polizia in relazione a quello che ha sentito nell'immediatezza del fatto, mentre dall'altra parte si chiede che gli stessi siano inseriti nel fascicolo di parte del pubblico ministero. A mio avviso, questa è una preclusione chiarissima, sulla base della precedente votazione, per cui questa ultima parte del subemendamento 0.2.69.5 della Commissione non può essere posta in votazione.

Ritengo che il relatore non avrà difficoltà a riconoscere la inutilizzabilità, anche in relazione all'eccezionalità, di

questo tipo di interrogatorio e di assunzione di notizie. Se questa parte non dovesse essere ritenuta preclusa, noi chiediamo la votazione per parti separate, annunciando che voteremo contro l'ultima parte del subemendamento, che riteniamo non giustificata ed oltre tutto per qualche verso pericolosa.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Vorrei segnalare che la preclusione non c'è affatto, perché il subemendamento che abbiamo approvato è lo 0.2.33.2 all'emendamento 2.33 del Governo, il quale parlava del potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, esclusa ogni documentazione o utilizzazione processuale.

L'emendamento che abbiamo votato aggiunge, dopo le parole «e utilizzazione processuale», le seguenti: «anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria». Il caso di specie riguarda le informazioni che si assumono sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato. Questa è l'ipotesi cui ci si riferisce, che ha una sua razionalità, perché è veramente una grossa eccezione rispetto alla regola che il contatto con l'imputato ha sempre scopi di difesa per l'imputato, che deve essere assistito dal difensore. Per questo abbiamo doverosamente scritto che tali notizie devono essere raccolte solo ai fini della prosecuzione delle indagini, che non possono avere alcuna utilizzazione processuale.

Qui il fatto è diverso, perché si parla di quelle informazioni testimoniali non rese dall'imputato — quelle sono escluse —, che vengono raccolte nel corso di perquisizioni o sul luogo e nell'immediatezza del

fatto, che hanno cioè quell'aspetto di sorpresa che inerisce anche a quegli altri atti, che noi abbiamo chiamato irripetibili, quali sono appunto le perquisizioni ed i sequestri.

Il pretendere di non dare un qualche rilievo — sia pure sussidiario, eventuale, successivo, dopo che sono avvenute le contestazioni, per decisione del giudice — ad atti come quelli che hanno il significato della sorpresa, quali sono queste dichiarazioni, mi sembrerebbe veramente eccessivo. Mi pareva che la Commissione avesse trovato un punto di equilibrio e pertanto esprimo parere favorevole a questo subemendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, noi abbiamo un'opinione diversa, ma evidentemente rispettiamo l'opinione del relatore. Proprio per questo, però, chiediamo la votazione per parti separate, perché resti chiarito che gli atti assunti dalla polizia giudiziaria nella immediatezza del fatto possono essere usati per le contestazioni, ma non possono andare nel fascicolo processuale.

Chiediamo pertanto che si proceda prima alla votazione del subemendamento 0.2.69.5 della Commissione, dall'inizio alle parole: «le sommarie informazioni assunte»; quindi le parole: «dalla polizia giudiziaria o»; infine la parte dalle parole: «del pubblico ministero» fino alla fine.

Noi voteremo a favore della prima e della terza parte e contro la seconda parte dell'emendamento.

Chiediamo la votazione a scrutinio segreto sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la prima parte del subemendamento 0.2.69.5, della Commissione, dall'inizio fino alle parole: «e le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

sommario informazioni assunte» comprese, accettata dal Governo.

(È approvata).

Passiamo alla votazione segreta della seconda parte del subemendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte del subemendamento 0.2.69.5 della Commissione, precisamente sulle parole «dalla polizia giudiziaria o». Anche su questo punto vi è il parere favorevole del Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200
Voti favorevoli	214
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Armato Baldassare
 Armellin Lino

Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncopagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice

Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Giacchino
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschino Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivonne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zolla Michele
 Zopetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sul subemendamento Spagnoli 0.2.68.1:

Nucci Mauro Anna Maria

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco

Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco
 Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Senza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'ultima parte del subemendamento 0.2.69.5, accettata dal Governo: precisamente dalle parole e dal pubblico ministero» alla fine del subemendamento.

(È approvata).

Il subemendamento Garocchio 0.2.69.3 è pertanto precluso.

Dobbiamo ora procedere alla votazione del subemendamento Garocchio 0.2.69.2.

ALBERTO GAROCCHIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garocchio.

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.69.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il subemendamento Granati Caruso 0.2.69.1 è pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 2.69 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento e testé approvato.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi l'emendamento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Russo Franco 2.120 e gli identici emendamenti Russo Franco 2.121 e Onorato 2.190.

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.70.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.70 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.71 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.72.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.72 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.207 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

MICHELE CIFARELLI, Ma, signor Presidente, procedendo con questa fretta non riusciamo a seguire il succedersi degli emendamenti!

PRESIDENTE. Fino adesso non c'è stata nessuna contestazione e nessun errore. Se loro ritengono che si debba andare più adagio, non ho nulla in contrario; tanto io sono di turno fino al termine della seduta! *(Applausi all'estrema sinistra).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.

129 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Granati Caruso 0.2.130.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.130.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.130 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.131.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.131 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento Maceratini 2.191.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.205 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, parliamo del processo di appello e delle impugnazioni. Siamo d'accordo con gran parte delle norme proposte in questo emendamento dalla Commissione, però chiediamo che esso venga votato per parti separate. Siamo favorevoli al testo dei numeri da 72) a 76), contrari al n. 77), favorevoli ai numeri 78) e 79), per cui le chiediamo di procedere a tre votazioni.

Siamo contrari al numero 77), che pre-

vede la possibilità di un procedimento abbreviato in camera di consiglio quando si tratta di stabilire la specie o la misura della pena o della misura di sicurezza, nonché la formula di assoluzione, la concessione di attenuanti generiche o di benefici di legge. Noi crediamo che, soprattutto per quanto riguarda il problema della pena (se l'ergastolo o dieci anni, se dieci anni o otto anni, se pena detentiva o pena pecuniaria), le decisioni da assumere siano estremamente importanti per i diritti dell'imputato e non possano essere giudicate nel segreto della camera di consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo far presente che sono presentatore dell'emendamento 2.149, che implica la soppressione del numero 74) del testo della Commissione, che figura al numero 76) nel testo dell'emendamento 2.205 della Commissione, e che non ho ritirato il mio emendamento. Infatti, la diversa numerazione non toglie che si tratti della stessa materia.

Quanto all'emendamento, che è mio personale ma può raccogliere il consenso non solo degli amici del mio gruppo, come al solito dobbiamo renderci conto dell'esigenza di rendere più snella ed adeguata alle necessità l'amministrazione della giustizia: molto spesso lamentiamo l'ingorgo di processi, in grado di appello, o di impugnativa per cassazione, con il risultato che non soltanto i casi giudiziari non vengono definiti in tempi ragionevoli, ma anche che si crea quella pressione che porta alla concessione di amnistia.

In ogni caso, la prescrizione che intervenga per il fatto che questi processi non sono stati definiti, produce tutt'altro che un'applicazione seria della giustizia! Ecco perché questo emendamento vuole ribellarsi al consolidato andazzo della nostra prassi processuale penale, nel senso che una volta avuta la pronuncia del giudice

di primo grado, se l'appellante contro questa pronuncia è soltanto l'imputato, comunque vadano per lui le cose, non possa avere una sanzione più grave, la sentenza non possa essere riformata in peggio.

Il cittadino imputato chiede un secondo esame, che potrebbe avere un esito magari più favorevole a lui, ma anche contrario, allora se non vi è stata l'impugnativa del pubblico ministero, questo rimane definito. Chi — come il sottoscritto — ha vissuto da magistrato, da avvocato e soprattutto da cittadino con gli occhi aperti, queste vicende processuali, sa che tutto, nella attuale situazione (ma in prospettiva sarà lo stesso, perché ci saranno le impugnative) sta nell'evitare che intervenga l'impugnativa del pubblico ministero, la quale potrà effettivamente in certi casi essere frutto della diligenza del giudice, ma in molti casi è frutto di apprezzamenti che nulla hanno da spartire con la retta applicazione della legge nel caso concreto, con la conseguenza di un intasamento degli uffici giudiziari, delle prescrizioni, o delle pressioni per l'amnistia.

Non c'è un principio costituzionale, né una dottrina giuridica al riguardo; è un po' il residuo di una tendenza che non esito a qualificare medioevale per cui il principe ha detto ed il principe non si disdice!

In una legge processuale moderna ed avanzata, che voglia snellire i procedimenti e dare al più presto (con la sanzione o con l'assoluzione) ragione al cittadino ed attuazione al superamento di quella pregiudiziale di innocenza, fino a che non vi sia sentenza passata in giudicato, può valere la abolizione di questo divieto, per favorire il normale corso della giustizia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Chiederemo che questo emendamento, che già è diviso in punti, sia votato per parti separate: siamo

infatti contrari ad una parte del punto 74) ed al punto 77); ma quella parte del punto 74) per la quale la votazione segreta sarà chiesta da chi ne ha il potere (presidente o vicepresidente del gruppo), riguarda la conservazione di efficacia dello appello incidentale, nel caso di rinuncia all'appello principale.

Senza tediare un'Assemblea ormai stanca, ci sembra non corrispondere a criteri di equità mantenere un appello incidentale, quando a quello principale, sia dal pubblico ministero, sia dalle parti, si è rinunciato. Un minimo di pratica delle cose giudiziarie basta a far comprendere la sostanziale iniquità della soluzione. Da parte avversa si ribatte che ciò comporterebbe una scarsa abbreviazione del processo, così come si richiede: ma il principio, a nostro parere, in questo caso deve prevalere su questa esigenza di celerità. Per quanto riguarda invece il punto 77, noi non crediamo che si possa, con un procedimento semplificato in camera di consiglio, vulnerare sostanzialmente il principio del doppio grado di giudizio, specie in una materia che è, come diceva prima il collega Violante, estremamente delicata. Siamo quindi nettamente contrari a questa introduzione.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, vuole per cortesia spiegare come intende la votazione per parti separate del punto 74?

GIULIO MACERATINI. Noi chiediamo che il punto 74 sia votato dall'inizio fino alle parole: «dell'appello principale»; sulla restante parte del punto 74 chiediamo la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, nonostante l'ora ed una certa disattenzione della Camera, questo che stiamo trattando è uno dei punti principali della struttura del nostro processo penale. Già

oggi noi soffriamo di intasamenti pressoché completi del sistema, proprio per l'abitudine di impugnare sempre tutte le sentenze in grado di appello o dinanzi alla suprema Corte di cassazione, senza che in realtà vi siano delle sufficienti motivazioni.

Questo, ripeto, intasa gli uffici giudiziari, intasa le corti e ritarda i giudizi. Andare ad una riforma come questa, che implica brevità ma anche immediatezza, e lasciare aperta tutta la gamma delle impugnative senza cercare di introdurre sufficienti momenti di controllo e di incentivazione a non proseguire nella strada del puro ostruzionismo processuale, nella speranza cioè che escano provvedimenti di clemenza o amnistie, credo sia sbagliato.

Sono grato all'onorevole Cifarelli che ha avuto il coraggio di presentare un emendamento che tocca uno dei mostri sacri del processo penale, cioè il problema della *reformatio in peius*. Noi sappiamo che questo è uno dei pilastri della nostra civiltà o cultura del diritto così come l'abbiamo praticata ed imparata. Sappiamo però anche che questo nella pratica diventa un momento soffocante del nostro processo. Vorrei osservare che già c'è un rimedio, che è il principio devolutivo, in base al quale il processo di secondo grado si svolge solo sui segmenti del processo che sono stati impugnati e non su tutta la causa. Impedire che il giudice possa rivedere il processo nell'ambito del principio devolutivo mi sembra una contraddizione ed un mantenere in piedi sostanzialmente una incentivazione all'impugnativa comunque e sempre.

Mi rendo conto che questo è un discorso difficile, che può apparire disacrante; però, se vogliamo snellire le procedure — il che sarebbe utile già oggi perché se non avessimo questo incentivo all'impugnativa i nostri uffici potrebbero essere molto decongestionati —, dobbiamo agire in questo senso. Mantenere quindi in piedi tutto questo, nonostante la nuova struttura del processo, mi sembra una contraddizione, in quanto andremo sicuramente verso un nuovo intasamento

delle procedure. Dichiaro perciò di votare a favore dell'emendamento Cifarelli 2.149 e prego i colleghi di meditare su questa questione che è di estrema importanza. Certamente il ministro è sensibile ai principi, ma anche alle conseguenze pratiche che derivano in futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, l'emendamento Cifarelli ha trovato una sorprendente adesione da parte del collega Testa. In sostanza questo emendamento presuppone la punizione dell'imputato per motivi processuali. Visto che egli ha osato appellarsi gli si aumenti la pena. Il pubblico ministero non ha chiesto l'aumento della pena, ma visto che l'imputato si è appellato lo si punisce perché si è appellato per far valere la sua innocenza.

Per quel che riguarda il punto indicato dal numero 77, debbo dire che sono veramente contrario a questa proposizione per due diversi motivi. In primo luogo, non si vede come si possa accomunare l'impugnativa per la diversa formula di assoluzione ad aspetti succedanei, secondari e di contorno del punto centrale della decisione (colpevole o innocente), dal momento che è di tutta evidenza che la formula di assoluzione — per esempio — sta a significare che si va in camera di consiglio (invece che nella pienezza del dibattito della pubblica udienza) per stabilire se il fatto non costituisca reato, piuttosto che se l'imputato non ha commesso il fatto o se il fatto non sussiste.

In altre parole, si va in camera di consiglio nella forma sommaria della cognizione della impugnazione, con rilevanti conseguenze — ad esempio — in ordine all'azione civile; sono conseguenze di grandissima rilevanza, non assolutamente comparabili con quelle che riguardano la questione delle attenuanti; esse riguardano la liceità o meno del fatto contestato o la sussistenza o meno del fatto. Quindi si ridiscute tutto il processo.

Quando si tratta di ridiscutere tutto il processo, si può andare in camera di consiglio! La conseguenza sarà opposta a quella dettata dalla preoccupazione manifestata dal collega Cifarelli. Infatti, a questo punto, chi non vuole una cognizione abbreviata ne avrà una sommaria; la camera di consiglio, che vuole la garanzia di un dibattimento pubblico, non si limiterà ad impugnare soltanto la formula di assoluzione. Di conseguenza troverà altri motivi di impugnazione. Pertanto sarà frustrata proprio l'esigenza di quel famoso «sfoltimento» che rischia, in una certa ottica, di trasformarsi in una fretteolosità del giudizio.

La seconda questione, che non mi convince, riguarda la corte d'assise: infatti si riconosce che per i reati più gravi questa cognizione d'appello — sia pure limitatamente ad alcuni tipi di oggetti di impugnazione — deve essere riservata alla pienezza del dibattimento pubblico, ma poi si sceglie un criterio sbagliato, cioè quello della esclusione dei reati di competenza della corte d'assise. Infatti, oggi il sequestro di persona a scopo di estorsione è di competenza del tribunale nonostante sia un reato gravissimo. A questo punto, il criterio di diversificazione non è più quello della gravità del reato poiché non è a questo principio che si ispira quello della competenza della corte d'assise. Si dice che la corte d'assise è la corte della pubblicità e della partecipazione del popolo: ebbene, io credo che tutte le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano e che per tutti i dibattimenti e le sentenze la pubblicità è una garanzia essenziale. Quando si tratta di esaminare in appello *funditus* un giudizio non è consentito che questo possa avvenire per questioni di tanta importanza in camera di consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Non ho alcuna intenzione di appesantire una discussione frettolosa e caotica, che mi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

naccia di essere il presupposto di un processo altrettanto frettoloso e caotico. Desidero soltanto dire che sono contrario alla soppressione del divieto della *reformatio in peius* perché, anche tenendo presente che è stata proposta la abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, e tenendo presente che di fronte a tutti i casi dubbi, con un processo affrettato come questo sarebbe estremamente difficile per l'imputato, o per una parte che vi abbia diritto ed interesse, esaminare l'opportunità di procedere o meno alla interposizione dell'appello, in una situazione come questa credo che sia proprio nella garanzia e nell'interesse dell'imputato e delle parti nel processo evitare la *reformatio in peius* (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto abbia imparato in queste due ore che è disperatamente inutile, desidero però ancora, in questa occasione, sottolineare la notevole importanza di questo emendamento della Commissione, così come esso è strutturato in tutte le sue previsioni. Ancora una volta, malgrado le prove contrarie che oggi ho avuto in aula, rimango convinto che riformare significhi fare delle cose vere e non indugiare in talune retoriche che pure sono state premiate nel corso di questo dibattito e di queste votazioni.

In tal senso, chiarito questo punto e con la mitezza che occorre da parte di chi è in minoranza, io vorrei chiedere alla cortesia dell'onorevole Violante di fornire chiarimenti su ciò che ha detto quando ha motivato la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento della Commissione 2.205, anticipando che il gruppo comunista avrebbe espresso voto contrario sul punto 77). Egli, infatti, si è riferito, nella sua motivazione, esclusivamente alla difficoltà del suo gruppo di accettare una procedura abbreviata quando si discute della specie e della mi-

sura della pena. Allora, ripeto, e molto mitemente gli chiedo, poiché questo punto non sarà approvato, trovandomi in minoranza, se egli non sia d'accordo nel salvare, almeno, ciò che resta di questo punto 77), che ha una notevole importanza.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor ministro, noi abbiamo preoccupazioni in ordine al problema della specie, della misura della pena e della misura di sicurezza, nonché al problema della concessione di attenuanti generiche. Credo che i colleghi abbiano compreso le preoccupazioni che abbiamo su questi problemi. Se riformuliamo il punto 77) in modo da eliminare gli incisi relativi alla specie e alla misura della pena o della misura di sicurezza, nonché alla concessione di attenuanti generiche, mantenendo l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o di benefici di legge, credo che potremmo trovare un punto d'intesa. Ritengo infatti che lei, signor ministro, abbia segnalato una giusta esigenza che è bene raccogliere.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo punto, sono d'accordo con l'onorevole Violante, perché tengo conto dell'aritmetica e, siccome qualche cosa devo portare a casa, porto a casa quello che posso.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al Governo e alla Commissione se intendano accantonare il punto 77).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, siccome io non posso farlo, suggerirei al Governo di presentare un subemendamento di questo genere sostitutivo dell'ultima parte del punto 77): «la impugnazione abbia esclusivamente per oggetto l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

formula di assoluzione, o la concessione di benefici di legge».

PRESIDENTE. Onorevole Violante, io posso tener conto soltanto di proposte che vengono formalizzate dal Governo o dalla Commissione!

LUCIANO VIOLANTE. Lo so, ed è per questo che chiedo se il Governo intende formalizzare quanto ho suggerito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Quanto ha suggerito l'onorevole Violante sarà oggetto di un subemendamento del Governo, che immediatamente mi accingo a formalizzare.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. Intanto possiamo procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.205 della Commissione. Passiamo, pertanto, alle votazioni.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 2.205 della Commissione, comprendente i numeri 72) e 73), accettata dal Governo.

(È approvata).

Ricordo che il numero 74 dell'emendamento 2.205 della Commissione sarà votato in due parti, di cui la prima parte per alzata di mano e la seconda parte per scrutinio segreto.

Pongo in votazione la prima parte del numero 74) dalle parole «potere delle parti» fino alle parole «appello principale», accettata dal Governo.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte del numero 74), dalla parola «conservazione» alle parole «appello principale», accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	367
Astenuti	1
Maggioranza	184
Voti favorevoli	174
Voti contrari	193

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo

La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico

Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivonne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Ermelli Cupelli Enrico

Sono in missione:

Alinovi Abdon
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Cafarelli Francesco
 Colucci Francesco

Cristofori Adolfo
 Lodigiani Oreste
 Lussignoli Francesco Pietro
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Pollice Guido
 Sacconi Maurizio
 Santarelli Giulio
 Sanza Angelo Maria
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Senaldi Carlo
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei numeri 75) e 76) dell'emendamento 2.205 della Commissione.

MICHELE CIFARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Cifarelli?

MICHELE CIFARELLI. Volevo far presente che c'è un mio emendamento che riguarda il numero 76).

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Cifarelli, ma non possiamo metterlo in votazione, congiuntamente al più ampio emendamento della Commissione.

Pongo pertanto in votazione la parte dell'emendamento 2.205 della Commissione comprendente i numeri 75 e 76), accettata dal Governo.

(È approvata).

Avverto che il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Al n. 77, sostituire le parole da: la specie sino alla fine con le seguenti: l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge

0.2.205.1

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

CARLO CASINI. *Relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione il punto 77), accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 2.205 della Commissione, comprendente i punti 78) e 79), accettata dal Governo.

(È approvato).

Pertanto l'emendamento Cifarelli 2.149 è precluso.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

SILVANO LABRIOLA. Solo per una questione procedurale. Non ho alcuna riserva sulla dichiarazione di preclusione che ha fatto ora il Presidente sull'emendamento Cifarelli 2.149, però credo che la Presidenza debba rivedere l'ordine delle votazioni che si è seguito fino ad ora perché non mi pare che stiamo rispettando il principio del regolamento, in virtù del quale si vota per primo l'emendamento più lontano dal testo. Se continuiamo così, registreremo preclusioni che non sono dovute tanto al voto, quanto all'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la Presidenza ha ritenuto di avere applicato un criterio corretto.

SILVANO LABRIOLA. No, signor Presidente! Per la verità io e molti colleghi eravamo convinti che ci fosse un'intesa a procedere in tal senso e ci siamo anche

preoccupati di chiedere ai membri della Commissione se fosse intervenuta tale intesa tra i gruppi. Siccome questa intesa non c'è, la pregherei di controllare l'ordine delle successive votazioni, altrimenti andremo fuori del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, credo di aver detto in precedenza all'onorevole Cifarelli perché non era possibile votare il suo emendamento. Stavamo infatti votando un unico emendamento, che aveva per oggetto i numeri da 72 a 79. È questa la ragione per la quale ho poi dichiarato precluso quell'emendamento.

MICHELE CIFARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, non intendo far perdere tempo e, in particolare, sono alieno dal far polemiche con il Presidente. Tuttavia, affinché resti agli atti, debbo dire che, per quello che ho appreso in anni di vita parlamentare, si votano per primi gli emendamenti più lontani dal testo. E quale è più lontano dal testo di quello che ne chiede la soppressione?

Nel caso in questione si trattava di vari numeri: io proponevo di sopprimerne uno. Tra l'altro si votava per parti separate e siamo arrivati a separare un numero dall'altro. Solo questo emendamento non era considerabile autonomamente...

Ma ormai cosa fatta capo ha! Mi lasci dire, tuttavia, che non è stata questa la migliore soluzione.

PRESIDENTE. Debbo dire che rimango comunque del mio parere. Sono d'accordo con lei sul fatto che si vota per primo l'emendamento più lontano dal testo, ma, nel caso specifico, non era possibile procedere in questo modo perché stavamo votando un emendamento che comprendeva i numeri dal 72 al 79. Pertanto, tale emendamento era il più lontano dal testo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Pongo in votazione l'emendamento 2.141 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.142 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Maceratini 2.192.

GIULIO MACERATINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Dobbiamo passare all'emendamento 2.206 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Solo perché risulti agli atti voterò contro questo emendamento, come ho fatto anche in Commissione. Il testo originario del n. 88 è stato inserito nel disegno di legge grazie ad un emendamento che a suo tempo ebbi a proporre e che ha avuto successivamente anche il supporto di una decisione della Corte costituzionale. Debbo dire che il dissenso deriva da una parola sola, cioè dal fatto che nel testo della Commissione si dica «minoranza linguistica riconosciuta», anziché «minoranza linguistica» come avevo proposto.

Che cosa vuol dire? Vuol dire che la norma sarà applicabile soltanto alle minoranze «riconosciute», che sono quelle di lingua tedesca, di lingua ladina, di lingua slovena e di lingua francese, dunque quelle indicate espressamente dagli statuti speciali. Non è applicabile, invece, alle altre minoranze.

Proprio per questa solidarietà con le altre minoranze, mi ero espresso in Com-

missione contro questo emendamento e anche adesso voterò contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tramarin. Ne ha facoltà.

ACHILLE TRAMARIN. Signor Presidente, annuncio anch'io voto contrario all'emendamento 2.202 della Commissione, che giudico riduttivo rispetto al testo originario, e cioè la sostituzione del n. 88 dell'articolo 2 con il n. 85-bis. Voglio far notare in proposito che la Commissione affari costituzionali sta esaminando le varie proposte di legge per la tutela dei gruppi linguistici, che sono ben più numerosi dei tre-quattro riconosciuti, cui il testo della Commissione si riferisce.

Il voto contrario è motivato anche da una questione di carattere umano e sociale: non vi può essere una corretta gestione della giustizia quando all'inquisito venga vietato di difendersi davanti al giudice nella sua lingua madre o quando il giudice interroga in una lingua non familiare e non usuale all'inquisito.

Tanta cattiva fama che la giustizia si è attirata su di sé è dovuta in gran parte alla sempre più accentuata incomunicabilità tra cittadini e magistrati, che spesso, come in questo caso, è dovuta ad una precisa volontà politica del legislatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, è una dichiarazione di voto ma anche un appello ad una breve sospensione (ne abbiamo già fatte altre) per arrivare ad un testo che risponda a criteri di equità, ferme restando le prerogative dello Stato unitario italiano che, a mio avviso, vengono in questo caso pregiudicate, senza poi ottenere nemmeno l'adesione di quei colleghi che rappresentano minoranze linguistiche, come si è visto dagli interventi che mi hanno preceduto.

Mi preoccupa la dizione del testo che ci

apprestiamo a votare, perché non vi è dubbio che, se l'inquisito è un cittadino appartenente ad una minoranza linguistica, riconosciuta o meno (questo è un altro problema), che non capisce le parole che a lui rivolge il magistrato, o il pubblico ministero, o la polizia, l'interrogatorio debba essere fatto nella sua lingua o quanto meno con l'ausilio dell'interprete.

Ma il redigere gli atti e i verbali in tale lingua, potrebbe far sembrare che il processo riguardi soltanto quell'imputato che appartiene ad una minoranza linguistica. E se, per caso, la parte offesa ha la «disgrazia» di essere italiano? Ha diritto o no di conoscere il verbale dell'imputato, che magari è scritto nella madre lingua di quest'ultimo? Non mi pare, dunque che l'emendamento sia formulato in maniera tale da sgomberare il campo dall'equivoco e da arrivare ad una soluzione.

Se vi sono le minoranze, le stesse hanno diritto a certi atti nella loro lingua; ma gli atti debbono anche essere trascritti in italiano perché le altre parti dovrebbero essere utenti della lingua italiana. Dunque, il testo è quanto mai equivoco e noi, allo stato, voteremo contro, salvo che non prevalga l'ipotesi di un accordo da raggiungersi, evidentemente, a seguito di una sospensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Intendo esprimere pieno appoggio all'emendamento della Commissione. Certo, in quest'ora così avanzata e con un'Assemblea così stanca, non si può approfondire la discussione; voglio però precisare che la Commissione ha fatto di tutto per adeguarsi sia alle sentenze della Corte costituzionale, sia alla logica del regime particolare esistente in Italia per le minoranze linguistiche riconosciute.

Diamo atto all'onorevole Ritz della sua preoccupazione, che egli ha manifestato con un atteggiamento — mi si consenta di dirlo — un po' da paladino medievale; ma

per quanto riguarda la sostanza politica, credo che noi repubblicani, alla pari degli altri se non più se non più degli altri, dobbiamo preoccuparci di salvaguardare l'unità, la dignità e la funzionalità della lingua italiana, nel processo penale della Repubblica italiana.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Maceratini, mi pare che si tratti di esigenze fin troppo evidenti per il legislatore delegato, in quanto nelle province di Trento e Bolzano, nelle regioni mistilingue o comunque con minoranze linguistiche riconosciute, esiste il principio, già codificato, del bilinguismo: ed anche gli atti indirizzati alle parti sono redatti con un testo a fronte, e quindi vi sono atti in lingua italiana e tedesca, o italiana e ladina, volta a volta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Approfitto dell'occasione per dare assicurazioni all'onorevole Tramarin (che è veneto, come lo sono anch'io) che i veneti non sono una minoranza linguistica, in questo paese; che, frequentando le aule dei tribunali, comprendono perfettamente l'italiano e i giudici li comprendono. Sostenere che, in relazione all'emendamento in esame, i veneti sono considerati come minoranza linguistica non riconosciuta mi sembra affermazione al limite del ridicolo.

Del resto, c'è un problema insolubile: i veneti non hanno un dialetto omogeneo. Nelle sette città venete si parlano «lingue» affatto diverse: un veneziano parla diversamente da un veronese ed un padovano da un bellunese. Come si fa — ecco il mistero dei misteri! — a capirsi? Ci si capisce perché si parla italiano! (*Commenti del deputato Tramarin*). E soprattutto, come si tradurrebbe in linguaggio scritto un simile dialetto? Non esiste, ancora oggi, una cultura per cui si riesca a tradurre graficamente un dialetto così variegato e così tradizionale.

Ora, mi sembra che si debba riconoscere che, giustamente, l'emendamento in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

questione fa riferimento soltanto a quelle lingue che sono proprie di culture, tradizioni ed etnie diverse, che sono cioè proprie delle minoranze linguistiche riconosciute. E vorrei che non si esprimesse più in quest'aula il concetto secondo cui le popolazioni di regioni grandi come il Veneto sono da considerarsi alla stregua di minoranze linguistiche!

Concludo ricordando che, accogliendo l'impostazione che è stata richiamata, il problema sarebbe non soltanto di incomunicabilità tra i veneti, ma di impossibilità di rendere giustizia. Immaginiamo un magistrato che venga da un'altra regione, per scrivere in lingua veneta in una città veneta! È impossibile! E allora diciamo che non vorremmo la paralisi della giustizia (*Applausi — Commenti del deputato Tramarin*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Maceratini, intendo precisare che non dovrebbero esservi dubbi sulla circostanza che la formula adottata dalla Commissione garantisce un diritto senza privare le altre parti di un eguale diritto. Si chiarisce dunque che, con riferimento agli atti e ai verbali, la parte che appartiene alla minoranza linguistica ha diritto di vedere redatto l'atto che la riguarda nella sua lingua, ma anche le altre parti, che non appartengono a minoranze linguistiche, conservano il diritto di vedere redatto l'atto in lingua italiana.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Maceratini, ha già parlato in questa fase, ed ha pure avanzato una proposta di sospensione. Le chiedo se insiste su tale proposta.

GIULIO MACERATINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 2.206 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.203 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ci sono adesso tre emendamenti, Trantino 2.122, Onorato 2.193 e Russo Franco 2.123, per i quali non sono stati espressi i pareri della Commissione e del Governo.

Onorevole relatore?

CARLO CASINI, Relatore. Parere contrario, signor Presidente, su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo esprime parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, con molta pacatezza, vorrei chiedere al relatore e al ministro le ragioni eleusine e profonde del loro parere contrario. Perché non riusciamo a comprendere come un relatore e un ministro possano mettersi contro una legge operante della Repubblica. Perché la sentenza n. 222 del 15 luglio 1983, che ha stabilito la separazione dei giudizi tra imputati minorenni e imputati maggiorenni e, quindi, la non operatività dell'attrazione processuale, è diventata oggi canone ufficiale nel codice di procedura penale.

Quindi non si capisce come, quanto noi chiediamo con il nostro emendamento — cioè la soppressione della lettera a) che ancora riesumava codesta disciplina —

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

debba essere invece respinto dal relatore e dal Governo, come se nulla fosse avvenuto da quando si discusse la delega ad oggi. Credo che si tratti di una svista. Io invito molto sommessamente sia il relatore che il Governo a rivedere il loro atteggiamento. Se questo atteggiamento non dovesse essere rivisto, il mio avverbio sommessamente verrebbe meno e la mia indignazione resterebbe come cifra di commento per questa operazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

CARLO CASINI, *Relatore*. Debbo dire che posso sospendere per il momento la risposta al collega Trantino perché credo che questi emendamenti debbano fare riferimento all'articolo 2-bis del Governo. Riguardano, cioè, il procedimento minore che noi abbiamo trasportato in un diverso articolo. Quindi l'approfondimento, probabilmente, dovrà essere fatto in quella sede. Pertanto proponiamo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Quindi propone l'accantonamento?

CARLO CASINI, *Relatore*. Esatto, signora Presidente, vanno accantonati. Tutto il punto 87 va accantonato.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, questa proposta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 2.169, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È pertanto assorbito l'emendamento 2.145, del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.124, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento

Russo Franco 2.125, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Chiediamo la votazione per parti separate, distinguendo il primo periodo dagli altri. Il primo periodo propone che l'istituto della difesa d'ufficio venga adeguato a criteri che ne garantiscano l'effettività. Sappiamo che molto spesso la difesa d'ufficio è un mero paludamento formale, si richiede che invece nel nuovo processo sia qualche cosa di più effettivo e di più sostanziale. Sul primo periodo chiediamo infine la votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate sull'emendamento Russo Franco 2.125, nel senso di votare per prima la seguente parte: «dopo il n. 89, aggiungere il seguente: 89-bis) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività»; e di votare poi tutto il resto.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione era contraria all'intero emendamento, ma se lo si vota per parti separate esprime parere favorevole sulla prima parte, di cui lei ha dato or ora lettura.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo, signor Presidente, è favorevole.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo allora la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Russo Franco 2.125.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

fino alle parole «ne garantiscano l'effettività», accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Russo Franco 2.125, non accettata dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinta).

CARLO CASINI, *Relatore*. A proposito di questo emendamento, signor Presidente, vorrei precisare che il nostro voto contrario non significa che non siamo d'accordo su una disciplina del gratuito patrocinio. Abbiamo respinto l'emendamento solo per ragioni tecniche, perché di questo si parla in altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.146 del Governo ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Questo emendamento propone la cancellazione della direttiva 90, la quale prescrive che il nuovo codice deve entrare in vigore non oltre un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Poiché il Governo chiede la cancellazione di questa direttiva, vorrei sapere se intenda proporre in seguito un'altra norma a questo proposito, perché cancellare puramente e semplicemente questa direttiva ci sembrerebbe sbagliato.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei sapere come ha fatto la Commissione a esprimere parere favorevole su questo emendamento del Governo, se ha il dubbio che ha espresso in questo momento l'onorevole Violante!

Vorrei dire comunque che, prima della conclusione della discussione e dell'approvazione della delega, noi presenteremo certamente una ulteriore proposta emendativa per garantire una diversa

data di entrata in vigore del nuovo codice.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, se non chiedo troppo, vorrei sapere per quando è prevista l'entrata in vigore. Se non si accetta il limite di un anno, significa che si dovrà attendere un periodo più lungo. Vorremmo sapere, per serietà, quali sono gli orientamenti, perché votare per l'abolizione di questa direttiva senza sapere a che cosa andiamo incontro ci sembrerebbe sbagliato.

Se il Governo non è in grado di darci una risposta in questo momento, potremmo proporre l'accantonamento di questa direttiva, e risolvere questo punto in un secondo momento.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembrava di aver chiarito esattamente, un secondo fa, che prima della conclusione del dibattito, avremmo presentato un emendamento ad un altro articolo relativo all'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Mi sembra che potremmo dunque accantonare questo emendamento 2.146, in attesa che il Governo sia in grado di presentare un altro emendamento.

Questo significa, però, che non possiamo votare nel suo complesso l'articolo 2 del progetto di legge.

CARLO CASINI, *Relatore*. Ricordo quello che si disse in Commissione sulla questione del termine, e mi sembra che la soppressione del numero 90 non vuol dire che il Governo avrà un termine molto più lungo, ma che la legge entrerà in vigore secondo i normali criteri. In Commissione avevamo detto che, poiché ci sarà ancora del tempo, non vi è bisogno di stabilire un termine, e la soppressione del 90 è giustificata dall'esigenza di concludere l'esame dell'articolo 2.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare per un chiarimento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, mi sembra necessario un chiarimento, perché se l'emendamento del Governo viene approvato, accettiamo l'interpretazione data dal relatore e votiamo l'articolo 2, si deve ritenere preclusa la possibilità per il Governo di presentare qualsiasi ulteriore proposta emendativa per ciò che riguarda l'entrata in vigore del testo.

Questo mi pare del tutto evidente. Ecco perché un chiarimento è necessario, avendo un momento fa il ministro espresso un'opinione completamente diversa.

PRESIDENTE. Lo stesso discorso si può fare se l'emendamento del Governo viene respinto.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di Grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo ritira l'emendamento 2.146 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro.

Ricordo che il numero 87 dell'articolo 2, con i relativi emendamenti, saranno esaminati in sede di articolo aggiuntivo 2-bis del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti e dai subemendamenti approvati.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le

seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Mogiello, per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 119);

contro il deputato Mongiello, per il reato di cui agli articoli 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) (doc. IV, n. 120).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 16-27 luglio 1984.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi stamane con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 16-17 luglio 1984:

Lunedì 16 luglio (seduta pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Martedì 17 luglio (seduta pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge: 1) Ripiano dei disavanzi delle USL (1850) (*approvato dal Senato — scadenza 25 luglio*); 2) Proroga del termine di corresponsione dell'indennità di trasporto ai rivenditori dei generi di monopolio (1853) (*da inviare al Senato — scadenza 29 agosto*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Mercoledì 18 luglio (seduta pomeridiana):

Seguito dell'esame degli articoli e votazione finale dei progetti di legge concernenti la riforma del codice di procedura penale (196 e coll.); Eventuale seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge nn. 1850 e 1853.

Giovedì 19 luglio:

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge: 1) Modificazioni al regime fiscale degli articoli (1826) (*da inviare al Senato — scadenza 17 agosto*); 2) Proroga gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania (1852) (*da inviare al Senato — scadenza 29 agosto*); Seguito dell'esame degli articoli e votazione finale del disegno di legge concernente il trattamento economico dei magistrati (1677) (*approvato dal Senato*).

Venerdì 20 luglio:

Interpellanze ed interrogazioni.

Lunedì 23 luglio (seduta promeridiana) e martedì 24 luglio (seduta antimeridiana e pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei rendiconti dell'amministrazione dello Stato per il 1982 e 1983 e dell'assestamento del bilancio di previsione per il 1984 (1857, 1856 e 1855).

Ricordo che allegate ai resoconti dell'amministrazione dello Stato per il 1982 e 1983 vi sono le relazioni relative agli enti.

Mercoledì 25 luglio (seduta antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge nn. 1857, 1856 e 1855.

Giovedì 26 luglio (seduta pomeridiana) e venerdì 27 luglio:

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge: impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria (S. 805) (*all'esame*

del Senato — scadenza 18 agosto); interventi a favore del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (S. 808) (*all'esame del Senato — scadenza 19 agosto*).

In relazione all'andamento ed ai tempi della verifica politica in corso nell'ambito della maggioranza di Governo, potrà essere convocata una Conferenza dei presidenti di gruppo per modificare il calendario al fine di inserirvi un dibattito politico sui temi della verifica.

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Onorevoli colleghi, non ho dato, a nome del mio gruppo, l'assenso al calendario proposto, sulla base delle considerazioni che ora svolgerò.

Nel calendario è previsto per la seduta pomeridiana di martedì 17 luglio l'inizio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge che chiamerò di sanatoria dei debiti delle USL. Nello stesso pomeriggio del 17 è prevista anche la discussione sulle linee generali — ed eventualmente la conclusione — di un altro disegno di legge di conversione. Per la seduta pomeridiana di mercoledì 18 luglio è previsto il seguito dell'esame degli articoli e la votazione finale dei progetti di legge concernenti la riforma del codice di procedura penale, e la conclusione dell'esame e la votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto relativo ai debiti delle USL e dell'altro disegno di legge di conversione esaminato il giorno precedente.

Non vi è chi non veda come in questo modo si riservi poco più di un quarto di seduta ad un provvedimento importante quale quello relativo alla sanatoria dei debiti delle USL.

Si tratta, invece, di un provvedimento di grande momento, perchè se è vero che i creditori delle USL debbono veder soddisfatti i loro diritti, è anche vero che non si può continuare con questo sistema di gestione finanziaria delle USL, che è a sua volta conseguenza del tipo di gestione configurato dalla riforma sanitaria.

Si tratta di un provvedimento che deve impegnare non poco, a mio avviso, l'attenzione della Assemblea. Comunque non riteniamo di poter svolgere le nostre critiche al decreto-legge e al metodo di gestione delle USL, nel breve spazio di tempo che a questo provvedimento viene riservato nel calendario proposto. Conseguentemente, signor Presidente, non siamo in grado di dare l'assenso neanche sulle altre parti, perché siamo convintissimi dell'esigenza di concludere l'esame della riforma del codice di procedura penale.

Devo dire — l'ho detto stamattina in sede di Conferenza dei capigruppo; lo ripeto qui — che su questo problema l'Assemblea si è molto impegnata, ha svolto un dibattito stringato ma esauriente, ed io credo che dobbiamo continuare con il metodo con il quale siamo andati avanti a trattare quello che io ritengo sia, in questa legislatura, il tema più importante che abbia affrontato la Camera dei deputati; e per farlo non possiamo sacrificare questo dibattito ad esigenze che non sono, per altro, dal nostro punto di vista condivisibili.

Propongo, intanto, di esaurire l'esame della riforma del codice di procedura penale (riprendendo martedì, come ho proposto in sede di Conferenza dei capigruppo), e di lasciare poi il tempo necessario per la discussione dei decreti-legge. Avanzo, quindi, una proposta alternativa, come mi pare il regolamento consenta a coloro che non sono d'accordo con la proposta del Presidente.

Devo dire che, se la proposta alternativa non dovesse essere approvata, andremmo incontro a conseguenze negative (che noi non vogliamo, ma che saranno inevitabili esaminando il decreto-legge sulle USL) per quanto riguarda l'approva-

zione della riforma del codice di procedura penale. Infatti, come ho detto in sede di Conferenza dei capigruppo, i tempi previsti per la discussione del decreto sulle USL non sono a nostro avviso sufficienti, dal momento che noi intendiamo impegnarci perché qui dentro e fuori di qui si conosca la gravità della situazione delle unità sanitarie locali in Italia (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 16-27 luglio, di cui prima ho dato lettura.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale (1767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 5 giugno 1984, ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 176, di cui al disegno di legge n. 1767.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Caria, la facoltà di svolgere la sua relazione.

FILIPPO CARIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tutela delle acque dall'inquinamento non ha ancora trovato una realizzazione a livelli soddisfacenti per una molteplicità di cause; e

prova ne sono i ripetuti interventi, anche di proroga di termini, che è stato necessario operare sull'impianto originario della legge n. 319 del 1976.

La situazione di grave stato di inquinamento delle acque non sembra consentire ulteriori ritardi, ed è quindi evidente come sia necessario prevenire nuovi e maggiori danni ambientali.

Il decreto-legge oggi in discussione intende contribuire all'accelerazione del complesso processo in atto nel nostro paese dal 1976: intanto prevede che entrambi i comitati competenti nel settore dell'inquinamento, quello per le acque e quello per i rifiuti solidi, siano presieduti dal ministro per l'ecologia, che assume così un ruolo centrale nella gestione delle politiche amministrative ad essi affidate.

Al comitato interministeriale previsto dalla legge n. 319 vengono poi attribuiti compiti di vigilanza sulla realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione, con la precisazione delle modalità e dei termini che dovranno essere osservati, ed il conferimento di particolari funzioni in presenza di situazioni da ritenere gravi per le condizioni di alterazione dei corpi ricettori.

Particolare rilievo ha inoltre la previsione relativa alla possibilità, attribuita al medesimo comitato, di disporre accertamenti ispettivi, utilizzando le notevoli competenze tecniche dei membri dei collegi ed istituti che costituiscono il supporto consulenziale previsto dalla «legge Merli» per il comitato medesimo.

La Commissione ha ritenuto di dover apportare lievi modifiche al testo, operanti più su un versante di sistematica che di merito. Raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, così da consentire una rapida conversione del decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'ecologia.

ALFREDO BIONDI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, il relatore ha evidenziato la funzione di sintesi e di rappresentanza dei problemi e delle realtà ambientali inserite dal Governo come fatto qualificante nella sua iniziativa in questo senso, conferendo al ministro per l'ecologia la presidenza dei comitati previsti dalle leggi che regolano la depurazione e la raccolta di rifiuti. È un problema che viene affrontato in termini certo riduttivi, rispetto ai più vasti problemi ambientali affidati al disegno di legge istitutivo del Ministero dell'ecologia, che attende di essere varato e stamane ha ricevuto la prima complessiva valutazione presso la I Commissione della Camera.

Credo di poter chiedere ai colleghi di attribuire a questa votazione il significato di un'iniziativa speciale, di fronte alla gravità dei problemi, alla esigenza di non pervenire ad ulteriori proroghe, all'essenzialità di conferire alla nostra legislazione ambientale un ritmo ed una cadenza coerenti con quelli che caratterizzano i paesi della Comunità europea e non soltanto quelli, perché quello dell'ambiente diventi un tema della programmazione nazionale, nei valori di recupero di ciò che è giusto fare affinché il necessario sviluppo si accompagni alla conservazione della realtà ambientale e territoriale dell'aria e dell'acqua, che ne sono i presupposti. Da tale punto di vista, questa assunzione diretta di responsabilità significa anche, per me, l'impegno di fare in modo che anche i rapporti con regioni ed enti locali presentino la caratteristica di omogeneità, di indirizzo e di coerenza. Affido alla vostra comprensione ed a un voto auspicabilmente positivo questa gravosa funzione che mi sono assunta (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Il ministro dell'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:

a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;

c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fis-

sati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«I Comitati interministeriali di cui al precedente articolo 1, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

pertanto successivamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato che la legge n. 650 del 1979 prevede all'articolo 16 che i comuni ed i consorzi possono anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione;

in base a tale norma, i comuni ed i consorzi possono, come è avvenuto in diversi casi, fissare limiti di accettabilità più permissivi dei limiti della tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976 purché, ovviamente, sia possibile in relazione alla capacità di depurazione dell'impianto centralizzato;

alcuni enti di gestione di tali impianti ritengono invece che questa possibilità non sia prevista dalla legge e, pertanto, impongono limiti di pretrattamento più restrittivi o uguali a quelli della tabella C;

questo comportamento rende inapplicabile la norma dell'art. 16 della legge n. 650, vanificando i benefici tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle politiche consortile. È da rilevare che il legislatore della legge 650 ha previsto esplicitamente l'ipotesi di limiti di pretrattamento più restrittivi della tabella C soltanto all'articolo 15, cioè soltanto per gli insediamenti produttivi in caso di allacciamento alla pubblica fognatura di nuovi insediamenti produttivi;

tale previsione è in linea con l'impostazione della legge n. 319 la quale impone per gli insediamenti produttivi esistenti tempi e limiti di accettabilità più permissivi rispetto a quelli indicati per i nuovi insediamenti produttivi;

alla luce di quanto sopra, si rende opportuno ribadire il principio già previsto dalla legge n. 650 in base al quale i comuni e i consorzi possono fissare per gli insediamenti produttivi esistenti limiti di

pretrattamento più permissivi di quelli della tabella C, purché ciò sia possibile in relazione alle capacità depurative dell'impianto centralizzato;

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative per consentire una corretta applicazione della legge n. 650 del 1979.

9/1767/1

«USELLINI».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

ALFREDO BIONDI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione, ritenendone positivo il contenuto, da valutare però nella fase operativa del comitato.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

MARIO USELLINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto voglio sottolineare, come ha già fatto il relatore, che il problema del degrado ambientale dei corpi idrici in particolare, ha raggiunto nel nostro paese livelli di eccezionale gravità. Sono passati otto anni dall'approvazione della prima legge di tutela delle acque, ma questo significativo, anche se imperfetto, strumento di tutela dei corpi idrici, è stato di fatto svilito dalla continua e scandalosa serie di rinvii dei termini in essa fissati; continui sono stati i rinvii e lo stillicidio dei provvedimenti parziali e settoriali che hanno contribuito a creare incertezze e confusione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Vogliamo qui ribadire ancora una volta come sia necessario ed urgente segnare una svolta nella politica ambientale, superare i ritardi accumulati rispetto agli altri paesi europei e riconoscere realmente, alle problematiche ambientali, l'importanza di componenti primarie nel processo di sviluppo sociale ed economico del paese.

Il disegno di legge in esame non segna certo questa svolta: infatti è settoriale e fumoso; gli interventi in esso previsti sono già contenuti in leggi precedenti (in particolare, nel decreto-legge n. 747 del 1983, convertito nella legge n. 18 del 1984). Unico segnale positivo che si può cogliere — in verità, di modestissima entità — è il voler affidare al ministro per l'ecologia la presidenza dei comitati interministeriali previsti dagli articoli 3 della legge n. 319 del 1976 e 5 del decreto presidenziale n. 915 del 1982, decisione che condividiamo per il ruolo di coordinamento delle varie attività e competenze nel campo della tutela delle acque, che tale ministro può svolgere.

Nell'annunciare l'astensione dal voto del gruppo comunista, voglio nuovamente affermare che ben altri sono i provvedimenti necessari per rispondere alle esigenze sempre più drammatiche della realtà: c'è bisogno di una legislazione sulla tutela delle acque più organica e coordinata, rispettosa delle prescrizioni comunitarie in materia ambientale; c'è bisogno di ulteriori ed adeguati finanziamenti statali agli enti locali, per assolvere ai compiti previsti dalla legge e in particolare c'è bisogno della volontà di superare la casualità dell'intervento che ha caratterizzato le passate legislature in una visione complessiva dei problemi ambientali legati alla tutela ed al corretto uso del territorio, delle risorse naturali e che questo Governo non ha ancora manifestato (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presi-

dente, noi non parteciperemo al voto su questo decreto-legge, nei confronti del quale non ho bisogno di aggiungere molto alle cose dette dalla collega che mi ha preceduto. L'unica cosa che mi sembra rilevante è la sostituzione del presidente del comitato interministeriale; tale presidenza è stata infatti affidata al ministro per l'ecologia.

Signor ministro, questo decreto-legge non le affida poteri e competenze molto maggiori di quanto le precedenti leggi non avessero affidato ai precedenti ministri ed allo stesso comitato interministeriale. L'unica cosa che possiamo sperare è che l'attenzione del ministro per l'ecologia riesca a stimolare di più una vigilanza che però non ha poteri di attuazione.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per dire che lei, signor ministro, è stato troppo sensibile alle polemiche sorte con il senatore Signorino in relazione ad alcune sue assenze da certi dibattiti. Non è che il senatore Signorino o noi non conosciamo le sue competenze e non spieghiamo le ragioni delle sue assenze; se solleviamo qualche critica non è per polemizzare con lei, bensì per darle un aiuto. Per quanto ci è possibile noi ci adopereremo perché queste competenze si realizzino nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nebbia. Ne ha facoltà.

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, un anno fa, quando il pentapartito si presentò al Parlamento, esso dichiarò che avrebbe assunto iniziative, riconoscendo l'importanza dei problemi ambientali, e soprattutto avrebbe sentito l'esigenza di svincolare le iniziative dalla casualità. Se facciamo un bilancio dell'anno in cui il pentapartito ha attuato la sua politica ecologica, abbiamo solo un elenco di proroghe dei termini che autorizzano l'inquinamento delle acque. Per fortuna la Commissione ha modificato il testo del decreto che stiamo discutendo, perché il testo originario avrebbe concesso altri sei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

mesi per lo scarico degli agenti inquinanti nelle fognature.

Il condono dell'abusivismo edilizio e la inadempienza dagli impegni che il Governo aveva assunto in termini di leggequadro per le cave e per le miniere, per i parchi e per i beni culturali; l'aggiornamento della normativa sull'inquinamento atmosferico che ha appena 18 anni; la mancanza dell'adeguamento e del recepimento della normativa comunitaria in molti settori, fra cui quello del contenuto di piombo nelle benzine; la mancanza di una politica di difesa del suolo, sono tutte questioni, signor Presidente, che ci inducono a ritenere che il ministro dell'ecologia possa presiedere i due comitati previsti dalla legge contro l'inquinamento atmosferico e dalla legge per i rifiuti. C'è però una completa insoddisfazione per la politica dell'ecologia attuata fino ad ora e per questo motivo il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge di conversione (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1767, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale» (1767).

Presenti	333
Votanti	198
Astenuti	135

Maggioranza	100
Voti favorevoli	184
Voti contrari	14

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Anselmi Tina
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Andrea
 Borgoglio Felice
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco

Caccia Paolo
 Caradonna Giulio
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carlotto Natale
 Carpino Antonio
 Casati Francesco
 Casini Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Cuojati Giovanni

D'Aimmo Florindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Di Bartolomei Mario
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Ebner Michael

Facchetti Giuseppe
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gava Antonio
Ghinami Alessandro
Gunnella Aristide

Labriola Silvano

Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Picano Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Righi Luciano
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello

Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tramarin Achille
Tremaglia Pierantonio Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Caprili Milziade Silvio
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Proietti Franco

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Satanassi Angelo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Toma Mario
Torelli Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Alinovi Abdon
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balzamo Vincenzo
Cafarelli Francesco
Colucci Francesco
Cristofori Adolfo
Lodigiani Oreste
Lussignoli Francesco Pietro
Matteoli Altero
Patria Renzo
Pollice Guido
Sacconi Maurizio
Santarelli Giulio
Sanza Angelo Maria
Scalfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge concernente modificazioni al regime fi-

scale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 318/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli» (1826).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori delle indennità per il trasporto dei generi di monopolio» (1853).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 ha presentato la relazione conclusiva prevista dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 10 luglio 1984 (doc. XXIII/2).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

pellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 13 luglio 1984, alle 9,30:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 20,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,40.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

considerato che:

la FIT - Ferrotubi di Sestri Levante, la più importante azienda privata della Liguria con una unità produttiva a ciclo integrale di tubi senza saldatura, costituita da acciaieria, laminatoi a caldo e a freddo e finiture, che oggi occupa circa 2.000 lavoratori, ha già fatto segnare un calo di circa 700 addetti rispetto all'anno 1976;

tale unità produttiva costituisce la più importante fonte di occupazione e di reddito, anche per numerose attività indotte, in un vasto comprensorio costituito da ben 33 comuni;

il 5 febbraio 1983 l'allora Ministro dell'industria, onorevole Pandolfi, aveva formalmente assicurato a nome del Governo, una soluzione a breve termine della crisi dell'azienda, nel quadro di un piano di riorganizzazione del settore dei tubi senza saldatura, tramite un consistente investimento produttivo per la realizzazione di un nuovo e moderno laminatoio che avrebbe potuto inserire in maniera concorrenziale il nostro Paese su una gamma produttiva della quale siamo fortemente dipendenti dall'estero (tubi senza saldatura di diametro inferiore a 6 pollici);

da allora nulla di concreto è avvenuto e la situazione si è sempre più aggravata dal punto di vista delle possibilità di ripresa produttiva dell'azienda stessa, che è attualmente in regime di amministrazione straordinaria, con la maggior parte delle maestranze in cassa integrazione guadagni a zero ore, essendo in atti-

vità parziale la sola acciaieria grazie ad un accordo commerciale stipulato con la Dalmine e che verrà a scadere nel novembre prossimo;

considerati i programmi e le esigenze di ampliamento e di articolazione della produzione della Dalmine SpA,

impegna il Governo,

e per esso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) a promuovere le azioni necessarie per la integrazione produttiva e commerciale della FIT - Ferrotubi con la Dalmine SpA, che confermi il ciclo integrale con acciaieria, tubificio, finiture, lavorazioni a freddo;

2) ad assumere ogni iniziativa d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali atta a garantire un nuovo assetto proprietario e la ristrutturazione della FIT - Ferrotubi attraverso la partecipazione maggioritaria del capitale pubblico;

3) a coordinare al progetto di assetto proprietario e produttivo dell'azienda, l'erogazione dei contributi previsti dalla legge per la razionalizzazione del settore siderurgico, unitamente agli ulteriori necessari finanziamenti.

(7-00105) « CERRINA FERONI, BORGHINI, ZOPPI, CHELLA, SANGUINETI, COLZI, CATTANEI, CASTAGNOLA ».

La IX Commissione,

vista la risoluzione approvata dalla IX Commissione in data 29 maggio 1984, con la quale veniva riconosciuta la strumentalità del patrimonio immobiliare degli IACP;

considerata l'esigenza di estendere tale riconoscimento alle cooperative edilizie a proprietà indivisa nel cui statuto sia esplicitamente previsto il passaggio del patrimonio immobiliare allo IACP o al comune competente per territorio in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

caso comune di scioglimento della cooperativa,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le necessarie iniziative per il riconoscimento, ai fini della non applicazione dell'ILOR, della strumentalità del patrimonio immobiliare del-

le cooperative a proprietà indivisa, nel cui statuto sia esplicitamente previsto il passaggio del patrimonio immobiliare al comune o allo IACP competente per territorio in caso di scioglimento della cooperativa.

(7-00106) « ALBORGHETTI, LODIGIANI, ROCELLI ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FERRARI MARTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Saronno (Varese) ha esaminato la grave situazione occupazionale della zona del saronnese, in data 17 maggio 1984, e che questa presenta un costante processo di deindustrializzazione, per la chiusura di numerose ed importanti fabbriche con conseguenti perdite di posti di lavoro e aggravamento della crisi economica;

il consiglio comunale di Saronno ha altresì espresso una ferma e concreta denuncia nei confronti del gruppo Finmeccanica e del gruppo VM di Trieste, di cui fa parte il gruppo Isotta Fraschini (azienda sita in Saronno) per la ventilata prospettiva di trasferimento negli impianti di Trieste, della produzione di motori 1300 H con la prospettiva di una perdita di circa 500 posti di lavoro, oltre ai riflessi sulle aziende esterne all'Isotta Fraschini —

se tali scelte siano già state compiute dal gruppo e dalla Finmeccanica;

quali interventi intenda concretamente svolgere affinché non si abbiano a compiere atti, come quelli prospettati, che andrebbero contro le scelte di recupero produttivo di risanamento industriale delle aziende a partecipazione statale, oltre che la perdita di elevate capacità professionali. (5-00968)

CRIPPA, SANLORENZO, TREBBI E MASINA. — *Ai Ministri degli affari esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per sapere:

se non intende riferire al Parlamento, dopo oltre nove mesi di trattative, a proposito dello stato dei negoziati fra CEE-ACP per il rinnovo della Convenzione di Lomè:

quali posizioni hanno fino ad ora sostenuto i rappresentanti del nostro Paese; quale contributo intende fornire il Governo italiano perché nell'ultima e decisiva fase si superino quegli ostacoli che hanno portato ad una sostanziale battuta d'arresto dei negoziati, fino ad ora non in grado di assicurare un'inversione del processo di deterioramento degli scambi commerciali dei Paesi ACP con la CEE, né di conseguire il necessario elevamento dell'entità finanziaria del futuro accordo. (5-00969)

BERNARDI ANTONIO, BIANCHI BERETTA E BOTTARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

per quali ragioni si abbiano a registrare ritardi incomprensibili nella erogazione a giornali quotidiani e periodici dei contributi finanziari previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (legge per l'editoria), come si evince dalla relazione semestrale (per il periodo 31 dicembre 1983-31 maggio 1984) presentata dal garante della legge;

se il Governo sia consapevole che tali ritardi, particolarmente gravi per la stampa periodica a cui finora sono stati erogati solo l'80 per cento dei contributi dovuti per il 1981, creano difficoltà spesso insormontabili per la vita di molti giornali, come ha evidenziato la denuncia della cooperativa « Libera Stampa » editrice del periodico « Noi donne »;

quali iniziative intende promuovere per superare tali assurdi ritardi che rischiano di svuotare di efficacia la legge per l'editoria. (5-00970)

CECI BONIFAZI E LOPS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessi che l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bari nella sede di Bari-Palese svolge corsi biennali per esperti conservieri, corsi triennali per preparatori di laboratorio chimico-biologico e corsi post-qualifica biennali per tecnici di laboratorio chimico-biologico;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

considerato che l'Istituto versa in una situazione difficile per cui le lezioni vengono svolte in ambienti poco agibili;

valutato che di conseguenza annualmente l'Istituto è costretto a respingere numerose nuove richieste di iscrizione; tenuto presente che nella zona industriale di Bari è stato costruito dalla Cassa per il mezzogiorno un nuovo plesso da destinare all'Istituto -

se corrisponda a verità che il plesso costruito dalla Cassa per il mezzogiorno subirà un cambio di destinazione a favore di un centro di ricerche private (Centro ricerche Bonomo) con grave pregiudizio per la soluzione dei problemi denunciati dall'Istituto professionale di Stato;

quali interventi il Ministero intenda operare per evitare queste prospettive.

(5-00971)

CECI BONIFAZI, TAGLIABUE, PASTORE E GELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere -

premessi che la « Mucoviscidosi », che è la più frequente malattia genetica,

è stata dichiarata con decreto ministeriale « malattia sociale »;

considerato che non esiste alcuna terapia eziologica per tale affezione, ma che la prognosi, sia in termini di durata della sopravvivenza che in termini di « qualità della sopravvivenza », può essere notevolmente migliorata dall'impiego di estratti pancreatici ad alto dosaggio, specie se associati a mucolitici -

come si concilia il diritto dei pazienti affetti da mucoviscidosi ad avere accesso all'unica terapia efficace, con la esclusione del farmaco « Pancrex V » della fascia A del prontuario terapeutico, dato che questa esclusione, insieme a quella di farmaci mucolitici, è particolarmente grave, visto che non è ancora stato emanato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 663, il decreto ministeriale relativo al riconoscimento delle malattie « croniche ad ampia diffusione e rilevanza sociale » da esonerare dal pagamento dei tickets sui medicinali. (5-00972)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MANCA NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il preside professor Eugenio Pieri ha ricevuto per l'attività svolta nell'anno scolastico 1982-1983 presso l'Istituto tecnico commerciale di Castelmaggiore (Bologna) la qualifica di « valente » dal provveditore agli studi di Bologna, senza alcuna altra motivazione che una generica accusa di « passionalità »;

tale valutazione ha determinato, di fatto, la destituzione del professor Pieri dal suo incarico di presidenza, in quanto l'ordinanza ministeriale del 13 maggio 1984 ha ribadito l'impossibilità di conferimento di incarichi di presidenza a chi abbia riportato qualifiche inferiori a « ottimo » nell'ultimo triennio;

il preside Pieri è stato in anni precedenti ed è tuttora promotore di iniziative di sperimentazione didattica note ed apprezzate in tutta la provincia di Bologna e valide a promuovere l'apertura della scuola alla partecipazione dei giovani e al contatto coi problemi del territorio;

la valutazione del provveditore agli studi di Bologna non solo toglie al professor Pieri la possibilità di continuare questa sua positiva attività promozionale in qualità di preside, ma rivela una intenzione punitiva verso chiunque, del personale direttivo, intenda assumersi responsabilità sul piano dell'innovazione pedagogico-didattica, in una direzione non conforme alla concezione della scuola e della cultura delle autorità ministeriali e delle burocrazie ad esse sottoposte —

se non ritenga di dover avviare dei passi ufficiali affinché il professor Pieri venga immediatamente riabilitato a svolgere il suo lavoro di preside. (4-04928)

PATUELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per l'ecologia.* — Per sapere:

se è a conoscenza che abitanti dei comuni di Grizzana e di Vergato hanno inoltrato una petizione, o comunque inviato un esposto-ricorso, alla regione Emilia-Romagna III Dipartimento, riguardante il piano stralcio comprensoriale delle attività estrattive pubblicato il 31 maggio 1983, chiedendone il riesame e la modifica per il « grave danno che il loro ambiente — è detto nella petizione-esposto — subirà dall'attuazione del piano senza che siano previste garanzie e tutela dell'ecosistema locale »;

se corrisponde a verità quanto nello stesso documento è ricordato come comportamento dei comuni di Grizzana e di Vergato;

se il comune di Grizzana ha revocato il parco pubblico nell'ottica indicata dai firmatari della petizione-esposto;

se condividono la decisione di concedere l'attivazione della cava;

se ritengono che vi siano pericoli di sorta all'ecosistema interessato, anche in previsione dell'utilizzo del materiale estratto in un cementificio che potrebbe sorgere *in loco*;

quali provvedimenti di tutela ambientale e paesaggistica intendano comunque attuare per salvaguardare l'integrità del patrimonio storico-artistico di quella zona dell'Appennino. (4-04944)

PATUELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative abbia assunto od intenda intraprendere per il miglioramento delle condizioni della strada statale n. 64 (Porrettana) in particolare nel tratto fra Casalecchio di Reno e Ponte della Venturina (frazione di Porretta Terme). (4-04945)

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che la stazione ferroviaria di Savignano sul

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

Rubicone è sita sulla stretta Bologna-Rimini-Ancona, importante linea di comunicazione ferroviaria, attiva 24 ore su 24 -

se risponde a verità la notizia che per tutto il periodo estivo detta stazione verrebbe disabilitata, disattivata;

in caso affermativo quali ragioni abbiano determinato questa decisione, particolarmente grave, ancor più nel periodo estivo in connessione con i flussi turistici e la stagione dei raccolti agricoli. (4-04946)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che agli insegnanti di educazione fisica è stata concessa l'estensione del diritto al riscatto, a fini pensionistici, dei tre anni di frequenza dell'ISEF in analogia al riscatto degli anni di università già esistente per i corsi di laurea che abilitano all'insegnamento - se ha allo studio provvedimenti per estendere detto beneficio anche agli insegnanti di discipline artistiche che hanno svolto corsi quadriennali post-diploma di scuola media superiore presso le Accademie di belle arti onde porre fine alla inaccettabile discriminazione tuttora in atto. (4-04947)

CALAMIDA E GORLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri in base ai quali sono state emesse varie circolari che, in arbitraria applicazione dell'articolo 13 della legge n. 482 del 1968, hanno concesso una miriade di «esoneri» dall'obbligo di assunzione dei lavoratori portatori di *handicaps*. Tali circolari essendo in vigore da tempo, a favore di molte aziende, e riguardando un settore del collocamento pubblico già di per sé ampiamente eluso, hanno di fatto quasi completamente vanificato i pur parziali effetti della legge sulle assunzioni obbligatorie.

Per fare un esempio, risulta infatti che nel maggior tessuto produttivo del paese, cioè nel territorio di Milano e provincia, su una rilevazione riguardante 80 aziende,

hanno usufruito dell'esonero il 57,50 per cento delle stesse.

Gli interroganti, ribadita la convinzione di una sostanziale illiceità di un simile modo di procedere, chiedono altresì se intenda prendere in considerazione l'opportunità di revocare tali «esoneri» e per il futuro di concederli in modo più limitato e selettivo. (4-04948)

MANCUSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a che punto è la richiesta di riscatto dal servizio militare inoltrata in data 14 marzo 1983 dal signor Montemagno Gesualdo, nato a Caltagirone (Catania) il 18 giugno 1920 ed ivi residente in via Mario Milazzo n. 53, già dipendente dell'amministrazione provinciale di Catania e successivamente trasferito all'USL n. 29 di Caltagirone;

se ritenga opportuno intervenire per la sollecita definizione della predetta pratica in considerazione del fatto che l'interessato dovrà essere collocato in pensione entro la fine dell'anno. (4-04949)

CARLOTTO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che:

1) sulla rete televisiva privata «*Rette Quattro*» del gruppo Mondadori è andata in onda una serie di trasmissioni elettorali relativa alle elezioni europee del 17 giugno 1984 dal titolo «*Europaparla*» condotta in studio da Enzo Biagi;

2) il ciclo di trasmissioni, in onda alle ore 22,30 per una ora e mezza circa, ha avuto inizio domenica 10 e si è concluso venerdì 15 giugno;

3) per la trasmissione di giovedì 14 giugno, effettuata al teatro Adriano di Roma, ospiti Giovanni Spadolini e Claudio Martelli, i collegamenti esterni per le interviste ai cittadini sono stati realizzati in collaborazione con la RAI-Radio televisione italiana -

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

per quali motivi ed in forza di quali accordi la televisione di Stato collabora con una televisione privata concorrente.
(4-04950)

CARLOTTO, PAGANELLI E SARTI ADOLFO. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere — premesso che:

con decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, e con la legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730, sono stati definiti i criteri per gli interventi statali in favore dei comuni;

in base a tale normativa i contributi vengono erogati tenendo conto del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione con incremento per i comuni classificati «montani»;

in effetti sono numerosi i comuni sedi di attività turistica dove la popolazione, nei periodi invernali per gli sports della stagione e nei periodi estivi per i soggiorni dei villeggianti si raddoppia o triplica;

di conseguenza, tali comuni a vocazione turistica devono provvedere anche ai servizi per tale popolazione fluttuante, compresi coloro — numerosissimi — che vi hanno la seconda casa senza avere la residenza;

pertanto non appare equo il criterio di determinazione dei contributi statali ragguagliato alla popolazione residente poiché penalizza i comuni che incrementano l'attività turistica con notevoli vantaggi per la bilancia commerciale —

se non intende esaminare l'opportunità di introdurre criteri di riparto dei contributi statali nei nuovi prossimi provvedimenti finanziari che tengono conto, oltre che della popolazione residente, anche della popolazione turistica fluttuante.
(4-04951)

SANFILIPPO, MANNINO ANTONINO E MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per sapere —

premessi che il 12 luglio 1984 era previsto l'inizio degli esami di un con-

corso pubblico a 122 posti di « Archivista dattilografo » Italia settentrionale, indetto dall'INAIL;

visto che per l'inagibilità del palazzo dei congressi, Roma Eur, le prove sono state rinviate;

ritenute assolutamente giuste le richieste dei partecipanti al concorso miranti ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno a Roma, non essendo stati avvertiti del rinvio dell'esame —

quali iniziative intenda promuovere nei confronti dell'INAIL, per garantire alle centinaia di persone venute da tutta Italia un equo indennizzo dei danni finanziari subiti. Evitando almeno che alla beffa subita per veder ulteriormente slittare nel tempo la possibilità di avere un posto di lavoro, si aggiunga il danno finanziario per un viaggio intrapreso non certo a scopo di piacere.
(4-04952)

SAVIO. — *Al Ministro delle finanze*. — Per conoscere —

premessi che in linea generale l'aliquota IVA per i generi di abbigliamento è, in base alle attuali disposizioni di legge, fissata al 16 per cento, mentre per i generi di pelletteria essa è prevista al 18 per cento;

rilevato che, in deroga a ciò, per alcuni dei predetti generi di pelletteria che si fanno rientrare nell'abbigliamento, come le giacche, le gonne e i pantaloni di pelle, viene applicata, invece, l'aliquota del 16 per cento anziché quella del 18 per cento;

considerato che viene così a crearsi una disparità di trattamento tra gli stessi operatori dei richiamati prodotti di pelletteria e soprattutto nei confronti dei calzaturieri —

quali provvedimenti si intendono adottare per eliminare tale inconveniente ed, in particolare, se non si reputa opportuno accorpate le aliquote stesse o al livello più basso ovvero a quello della loro media.
(4-04953)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

FERRARINI, PIERMARTINI E LODIGIANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la convenzione stipulata tra l'ANAS e il Ministero dell'interno — Direzione generale della PS — all'articolo 6 prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio sulle autostrade nazionali, per i dipendenti del Ministero dell'interno in servizio di polizia stradale;

i dipendenti dell'ANAS, della motorizzazione civile, dell'ACI che usufruiscono delle tessere di servizio di polizia stradale, sono giustamente esentati dal pagamento del pedaggio;

il SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) ha fatto ripetutamente istanza senza avere risposta, perché anche gli agenti della polizia stradale, che sono certamente i più titolati, possono usufruire di questa esenzione —

quali iniziative si intendono assumere per porre fine ad una discriminazione che appare assurda e inspiegabile.

(4-04954)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano le ragioni per cui l'organo di autogoverno della Magistratura militare, previsto dall'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, numero 180, e destinato ad entrare in funzione entro un anno dall'entrata in vigore della legge non risulti ancora costituito.

(4-04955)

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere —

premessi che, a partire dall'inizio della guerra in Libano, sono scomparse centinaia di persone, sequestrate dalle milizie cristiane e musulmane;

tenuto conto della credibilità su cui il Governo italiano è certo di contare in

ragione della spedizione di pace in Libano —

quali iniziative possa attivare per favorire un chiarimento sulla tragica situazione degli scomparsi e dei prigionieri che contribuirebbe a sbloccare uno dei più gravi impedimenti al raggiungimento della pace interna. (4-04956)

CODRIGNANI E BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'inchiesta della questura di Forlì sullo sfruttamento della manodopera straniera e di un vero e proprio racket degli immigrati di colore nelle regioni turistiche, a partire dalle coste dell'Emilia —

quali siano i risultati delle indagini e se siano state estese ai luoghi dove operano le connessioni per cercare di arrivare ai responsabili del turpe mercato;

quale sia l'iniziativa del Ministero dell'interno per assistere gli immigrati in oggetto che sono vittime di gravissimi ricatti, senza ricorrere allo strumento, oggi indiscriminato, dell'espulsione. (4-04957)

AZZOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella circoscrizione del consolato italiano di Buenos Aires vivono 680.000 emigrati con passaporto italiano;

molti hanno bisogno di recarsi al consolato sia per documenti, per pensioni, certificati vari, atti testamentari, rinnovi di passaporto, atti notori, ecc.;

da notizie avute da alcuni emigrati risulta che giornalmente si presentano alla sede del consolato dalle 250 alle 300 persone, e che gli impiegati sono appena 20;

nei momenti di punta della giornata si crea negli uffici del consolato ressa e confusione, perché i pochi impiegati non sono in grado, nonostante la loro buona volontà, di soddisfare le esigenze degli emigrati;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

avviene che persone che si presentano al consolato per un documento si sentono rispondere di ripresentarsi dopo un mese o più;

inoltre è da segnalare che la sede degli uffici consolari ha locali alquanto ristretti, piuttosto mal combinati, con gli uffici al quinto piano;

si è potuto constatare che già alle 7 del mattino una lunga coda di persone sosta nelle vicinanze della sede e che non vi è un locale adeguato di attesa al piano terra, specie nei giorni di maltempo;

è necessario quindi provvedere quanto prima ad aumentare gli addetti al consolato e a dare una sede nuova più funzionale ed accogliente;

alcuni dirigenti di associazioni di emigrati hanno segnalato detta cosa al signor ambasciatore dottor Sergio Kocianich e al dottor Giorgio Baroncelli console generale, e ambedue sono convinti della necessità di provvedere, ma si trovano nell'impossibilità di fare qualche cosa, se non vi sarà qualche provvedimento da Roma con i fondi finanziari adeguati —:

se è a conoscenza dei fatti sopra descritti;

cosa intenda fare per eliminare urgentemente gli inconvenienti segnalati.

(4-04958)

AZZOLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di modificare la risoluzione 8/752 del 14 luglio 1978 (Ministero delle finanze - direzione generale imposte) riguardante l'applicazione IRPEF sull'indennità per mancato guadagno di quei cittadini italiani emigrati che sono rientrati nei loro comuni del Trentino per partecipare al voto per il rinnovo del consiglio provinciale e regionale.

Molti emigrati infatti recatisi nella giornata di domenica 20 novembre 1983 presso il comune a riscuotere l'indennità di lire 100.000 si sono sentiti chiedere il numero fiscale e detrarre il 15 per cento.

Molti di essi, non avendo il numero fiscale, hanno dovuto rilasciare delega o rinunciare all'indennità.

All'interrogante l'interpretazione che la citata risoluzione dà della legge 24 agosto 1977, n. 9, non pare corretta sul piano formale, perché si tratta di lavoratori che svolgono la loro attività all'estero e l'eventuale contributo della regione per il mancato guadagno non può essere tassato, l'interpretazione diventa addirittura vessatoria sul piano politico. Una siffatta applicazione della norma è suonata quasi come una penalizzazione per coloro che hanno sottostato a costi e disagi per restare uniti alla comunità d'origine in uno dei momenti di più intensa partecipazione alla vita democratica. (4-04959)

PIRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che impediscono l'istituzione di un corso di lingua inglese presso le scuole medie statali di Vergato (Bologna). (4-04960)

D'AMBROSIO E CURCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - premesso che:

fino ad oggi i fondi per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata non sono stati ancora accreditati ai comuni, nonostante la piena disponibilità da parte del Ministero dei dati quantitativi del danno e del fabbisogno;

un tale ritardo significa la perdita di un altro anno nell'opera di ricostruzione, la quale già procede confusamente e a rilento —:

cosa intende fare per assegnare rapidamente i fondi del 1984 e del 1985 così da consentire un minimo di programmazione agli enti locali interessati;

se e quando intende rendere pubblici i dati relativi alla cosiddetta « mappa del danno ». (4-04961)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

FUSARO. — *Al Ministri degli affari esteri e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

all'indomani del terremoto in Campania e Basilicata del 1980 la comunità italo-americana di San Francisco effettuò una raccolta di fondi da destinarsi specificamente ad opere del comune di Morra De Sanctis, notoriamente fra i più colpiti;

in merito all'utilizzo della somma così raccolta sono insorte forti polemiche nell'ambito della comunità italo-americana;

in particolare, il consolato generale d'Italia a San Francisco ha reso noto che nessuna opera sarebbe ancora partita a causa di inefficienze anche gravi riconducibili alla responsabilità delle autorità italiane, a livello governativo, regionale e locale;

risulta che i fondi sarebbero stati vincolati dal comitato promotore della raccolta all'edificazione di un'opera (centro polivalente) che il comune non desidera e che il Governo italiano giudica troppo costosa rispetto alla stessa somma raccolta in America e troppo onerosa come successiva gestione;

su questa vicenda è intervenuto con un lungo articolo l'autorevole e diffuso quotidiano di San Francisco *San Francisco Chronicle*, con giudizi negativi nei confronti del nostro paese -

quale sia la presente allocazione dei fondi raccolti a San Francisco;

quali siano le reali ragioni del loro mancato utilizzo;

quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per tutelare il buon nome del nostro paese in California.

(4-04962)

FANTO, AMBROGIO, FITTANTÉ, SAMMA E PIERINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

il 9 luglio 1984 è stato ucciso a Carrarra del Bianco (Reggio Calabria) un no-

to « imprenditore » mafioso, tale Filippo Marrapodi;

il Marrapodi era dipendente della regione come forestale nonostante fossero notori e la sua affiliazione mafiosa e l'ampio giro di affari economici;

l'attuale assessore regionale calabrese alla forestazione ha dichiarato alla stampa che il Marrapodi dopo aver scontato una lunga detenzione per omicidio « venne assunto come operaio forestale nel 1979; nell'80 ebbe la qualifica di operaio a tempo indeterminato e nel 1983 fu nominato capo operaio »;

è presumibile che vi siano altri casi di mafiosi assunti dalla regione come capi-operai nel settore della forestazione -

se non ritenga necessario e urgente dare disposizioni al Commissariato antimafia affinché indagini su alcune assunzioni compiute negli ultimi anni dalla giunta regionale calabrese nel settore della forestazione, specie con la qualifica di capi-operai e dirigenti. (4-04963)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza che in Danimarca la polizia, alla ricerca di un ignoto criminale descritto da testimoni « basso, scuro e probabilmente straniero » stia convocando tutti i cittadini italiani abitanti ad Amager, quartiere della capitale, per prenderne le impronte digitali.

I nostri connazionali sono giustamente indignati di questa procedura inusitata, e si sentono ben poco tranquilli anche in considerazione del clima generale in Danimarca contro gli stranieri, manifestatosi sempre più violentemente di pari passo con l'aumento del tasso di disoccupazione fra i lavoratori danesi.

Il fatto ha provocato grande scandalo ed è stato denunciato da tutta la stampa locale e in particolare dal più importante quotidiano danese, il *Politiken*, che gli ha dedicato ampio spazio con articoli datati 20 e 22 giugno 1984.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

L'interrogante chiede altresì di sapere quali interventi siano stati fatti o quali passi si intendano adottare affinché si metta fine a questa autentica criminalizzazione della nostra collettività e per salvaguardare la dignità e il buon nome degli italiani all'estero. (4-04964)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i motivi che ritardano l'adeguamento delle retribuzioni, a seguito degli aumenti dei coefficienti di maggiorazione scattati nel 1983 e all'inizio del corrente anno, agli impiegati a contratto delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero e, in particolare a quelli della nostra ambasciata di Panama;

se, nelle more dell'approvazione degli atti aggiuntivi, non si ritenga dare disposizioni affinché si provveda al pagamento con anticipazioni. (4-04965)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica per indennizzo di prigionia del signor Pasquale Notaroberto, nato a Cuccaro-Vetere (Salerno) e residente in Uruguay, che il Ministero del tesoro prese in considerazione con lettera del 13 gennaio 1965 dandogli il n. 814668. (4-04966)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, quando verrà messa in pagamento la pensione del signor Salvatore Barbera, nato il 18 novembre 1918 a Villarosa (Enna), attualmente residente in Francia, per la quale la sede di Enna dell'Istituto in data 5 gennaio 1983 (referenza pratica LPV S5111 23/5 441 - 53261 ULPCEE) comunicava all'interessato l'avvenuta attribuzione con decorrenza dal maggio 1980. (4-04967)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica

di pensione, la cui domanda è stata inoltrata alla sede di Isernia dell'INPS, del signor Nestore Mariani, nato il 9 settembre 1923 a San Pietro Avellana (Campobasso), residente negli Stati Uniti.

(4-04968)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione 10/INPS intestata al signor Nicolantonio Martellotta, nato il 13 febbraio 1928, residente in Francia, la cui domanda fu inoltrata alla direzione provinciale di Bari dell'INPS il 14 gennaio 1981.

(4-04969)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra n. 9026107/D del signor Carlo Alberti fu Angelo, nato l'8 luglio 1917, residente in Germania, la cui domanda fu inoltrata in data 5 febbraio 1976.

(4-04970)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di invalidità di guerra, ascritta all'8ª categoria, posizione numero 180013 M-N, del signor Gaetano Giordano di Domenico, nato l'8 aprile 1926, ad Avellino, residente in Danimarca. Il signor Giordano in possesso di due decreti ministeriali n. 05696 dell'8 febbraio 1956 e n. 09882 del 15 maggio 1957 per assegno rinnovabile, non ha mai ricevuto i mandati di pagamento.

(4-04971)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione per invalidità civile della signora Jolanda Di Stefano, nata a Genova il 31 maggio 1913, ivi residente in via San Sebastiano n. 15, la cui domanda fu inoltrata tramite la prefettura locale.

(4-04972)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

MARTINAT. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che ormai il telefono è diventato uno strumento indispensabile di comunicazione per cui non si capisce l'atteggiamento negativo della SIP nei confronti delle richieste di un gruppo di cittadini residenti in contrada Renzo Baraggiano (Potenza) per l'installazione di un telefono pubblico ed eventuale collegamento di linee per i privati —

quali provvedimenti, nei limiti delle sue competenze, intenda assumere.

(4-04973)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, quando il competente ufficio ENEL di Cassino effettuerà l'allacciamento della energia elettrica all'abitazione del signor Rocco Pagliari, e alle altre persone che ne hanno fatto richiesta nel comune di Belmonte Castello (Frosinone).

L'interrogante fa presente, in particolare per quanto riguarda il caso del signor Rocco Pagliari: che la sua abitazione dista non più di 50 metri da un palo che sorregge la linea elettrica, dove per altro sono allacciate altre utenze che si trovano più o meno alla stessa distanza, che quindi tecnicamente non dovrebbero esserci problemi; che Rocco Pagliari già emigrato in Svizzera e Germania rientrato a Belmonte Castello, da alcuni anni vive al lume di candela nella casa che si è costruito con i risparmi di una vita di lavoro spesa all'estero, e ancora molti anni dovrà vivere così se si rimane in attesa dei contributi richiesti agli utenti, in base al provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, per realizzare le opere necessarie e soddisfare le esigenze degli altri potenziali interessati alla fornitura di energia elettrica sparsi in tutta la zona, contributo che il signor Rocco Pagliari comunque, era ed è pronto a pagare.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se, in attesa di poter realizzare in zona la cabina di trasformazione MT/BT e la relativa rete di bassa tensione, non si ritenga, in via provvisoria, di procedere

all'allacciamento della utenza in questione direttamente alla struttura attuale esistente a non più di 50 metri dalla casa di Rocco Pagliari, come l'ENEL di Cassino ha già fatto per le utenze di Pagliari Enrico, Pagliari Domenico, Meucci Pasquale e altri. (4-04974)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risponde a verità che da alcuni mesi la corrispondenza privata diretta ai dipendenti della nostra ambasciata di Panama, dato che in quel paese non viene recapitata a domicilio e in considerazione delle difficoltà di ottenere caselle postali, viene ritirata unitamente a quella d'ufficio dalla stessa casella e dalla medesima persona, e che in questi ultimi tempi molte lettere private siano state consegnate ai destinatari in evidente stato di manomissione;

se, nel caso che quanto sopra esposto sia vero non si ritenga, ad evitare malumori e sospetti fra gli impiegati della nostra rappresentanza diplomatica, di affidare ad altri l'incarico del ritiro della corrispondenza dalla casella postale intestata alla nostra ambasciata di Panama. (4-04975)

MARTINAT, SOSPIRI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TRINGALI E MUSCARDINI PALLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la crisi che attraversa il settore della gomma, e di conseguenza le aziende del settore, è di natura ormai endemica ed irreversibile —:

1) quali iniziative hanno preso per la salvaguardia della occupazione;

2) se non ritengano opportuno intervenire con il prepensionamento, come già fatto per altri settori in crisi;

3) se non intendano promuovere scuole professionali agganciate alla mobilità per quei lavoratori che non potessero usufruire del prepensionamento;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

4) se non ritengano doveroso intervenire presso le aziende in merito al nuovo contratto inerente gli orari notturni per le dipendenti che costringono molte di esse, soprattutto le coniugate con prole, a duri sacrifici. (4-04976)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la circolare ministeriale n. 209 dell'8 luglio 1982, avente ad oggetto «maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità», prevede una maggiorazione, nella misura di un terzo, ai fini del trattamento di quiescenza, del «servizio prestato dal personale direttivo, docente ed assistente educatore nelle istituzioni statali aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del servizio prestato dal personale docente nelle scuole carcerarie», da cui discende anche la valutazione dei «servizi resi nelle ex classi differenziali ed in quelle annesse alle case di rieducazione ed agli istituti penali minori, nonché nelle scuole all'aperto e nelle scuole per nomadi» —:

i motivi per cui si è limitato, tramite la circolare ministeriale n. 209, il riconoscimento della supervalutazione dei servizi prestati solo alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 cosa che ha creato una serie di situazioni di disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di docenti;

quali iniziative voglia prendere per porre fine a tale assurdo stato di cose che tanto legittimo malcontento ha provocato nei numerosi docenti interessati alla soluzione del problema. (4-04977)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per cui è stato deciso di sospendere l'attività del Convitto sordo-

muti di Gallina (Reggio Calabria), cosa che viene a costringere tanti giovani minorati di udito di Reggio Calabria e di tutta la regione ad emigrare in altre zone con la conseguenza di allontanare dalla presenza dei loro genitori gli alunni medesimi che, soprattutto per la loro particolare situazione fisica e ovviamente psicologica, necessitano della vicinanza dei loro parenti;

altresì se non ritenga che la sospensione del funzionamento del convitto a partire dall'anno scolastico 1984-85 venga ad incidere, in maniera rilevante, sul bilancio degli enti, preposti all'assunzione degli oneri finanziari relativi al servizio prestato a favore degli alunni-audiolesi, dal momento che dovranno essere corrisposte, a seguito del trasferimento dei detti alunni in istituti di altre regioni d'Italia, rette molto più gravose di quelle fino al momento versate per ospitare i giovani nel Convitto Sordomuti di Gallina;

infine se non ritenga, anche in considerazione del fatto che, a seguito della sospensione dell'attività del Convitto, verranno ad essere soppressi diversi posti di lavoro (insegnanti, personale non docente eccetera) in una città e provincia dall'alto tasso di disoccupazione soprattutto a livello intellettuale, di dovere prendere una tempestiva iniziativa, volta a fare recedere dalla decisione presa, che tanto disagio e malcontento ha provocato a livello di alunni, famiglie ed insegnanti di Reggio Calabria e provincia. (4-04978)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere — in relazione alla circolare dell'assessore regionale alla sanità della regione Lombardia inviata a tutti i presidenti delle USL di quella regione, nella quale si prescrive per i residenti in Lombardia fruitori di cure termali il sottoponimento alle stesse negli stabilimenti termali lombardi —

quale orientamento intendano assumere in ordine ai profili giuridici e agli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

aspetti connessi di ordine economico-sociale.

Infatti molti stabilimenti termali extra-lombardi vengono a trovarsi improvvisamente di fronte ad una riduzione di presenze di assistiti non programmata all'inizio della stagione termale con negativi effetti sui livelli occupazionali e sull'indotto economico. (4-04979)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risponde al vero che l'ambasciata italiana di Tegucigalpa (Honduras) è sprovvista di centralino telefonico, per cui è possibile ascoltare le telefonate di servizio e private in partenza e in arrivo alla nostra rappresentanza diplomatica;

se è vero che l'ascolto delle telefonate può avvenire da qualsiasi apparecchio interno o soltanto da uno, e quale;

se risponde a verità che funzionari si sono lamentati con il capo missione del fatto che qualcuno passi il tempo ascoltando, dal suo apparecchio, le conversazioni telefoniche altrui, in violazione di ogni più elementare diritto costituzionale di libertà e segretezza delle comunicazioni dei cittadini, la cui limitazione può avvenire soltanto « per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge »;

se, anche alla luce di quanto sopra esposto, il nostro ambasciatore in Honduras, nel caso fosse impossibile reperire sul mercato locale una centralina telefonica, non ritenga di fornirne — anche per una questione di dignità — la nostra rappresentanza diplomatica magari facendola acquistare a Panama dalla locale rappresentanza, così come questa ha già fatto per l'ambasciata d'Italia a Managua.

(4-04980)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SANFILIPPO, NICOTRA E LO BELLO.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* —
Per sapere -

premessi che:

le ricerche petrolifere effettuate dalla Montedison lungo le coste siciliane, hanno dato esito positivo, al punto da consigliare la costruzione di due piattaforme per l'estrazione del petrolio;

questo progetto verrà realizzato in collaborazione tra ENI e Montedison;

considerato che alle pressanti richieste loro rivolte dalla regione Sicilia, dalle forze politiche, dalle forze sociali, i Ministri del lavoro e delle partecipazioni statali, considerando del tutto legittima la richiesta di localizzare in Sicilia la costruzione delle suddette piattaforme, si erano impegnati a informare i rappresentanti della Sicilia prima che qualunque decisione venisse assunta -

se corrispondono al vero le preoccupazioni emerse in alcuni giornali siciliani, suffragate da dichiarazioni di uomini politici, che darebbero per esclusa la possibilità di localizzare in Sicilia la costruzione delle piattaforme. (3-01078)

CONTE CARMELO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

nell'agro di Palomonte, comune gravemente danneggiato dal sisma del 23 no-

vembre 1980, venne individuato un comprensorio di sviluppo industriale, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981;

i relativi lavori di costruzione sono stati, con sostanziosa anticipazione finanziaria, affidati alla ditta COIMBA -

quali sono i motivi che hanno impedito per due anni l'inizio dei lavori e se tale ritardo è stato organizzato per favorire o comunque favorisce interessi privati;

se non ritiene degradante, per le istituzioni oltre che lesivo del pubblico interesse, la scena, più volte ripetuta, di fissare l'accesso nei terreni espropriati per la consegna, con dispiegamento di forza pubblica e conseguente rinvio;

se è vero che la ditta COIMBA, dopo essere entrata pacificamente nel possesso dei terreni, non ha iniziato i lavori, con atteggiamenti pretestuosi e con la tolleranza dei poteri preposti;

quali provvedimenti intendono adottare per attuare le decisioni, più volte assunte, di realizzare il polo industriale di Palomonte e quali iniziative intende assumere per promuovere l'accertamento delle responsabilità. (3-01079)

CONTE CARMELO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se non ritiene di dovere estendere, con provvedimento urgente, all'area industriale Eboli - Campania i benefici dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, ricorrendone le condizioni di legge e stante il positivo parere espresso dalla comunità montana interessata e dalla regione Campania. (3-01080)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1984

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e del commercio estero per sapere -

premesso che l'ultima nota della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1983, in ordine alla politica di cooperazione allo sviluppo, afferma tra l'altro che:

1) l'amministrazione rispetto al rendiconto 1980, nonostante i solleciti, « ha dato sinora risposta a una parte esigua delle numerose osservazioni formulate dalla Corte »;

2) rispetto al rendiconto 1981 non è ancora intervenuta la relativa pronuncia;

3) il rendiconto 1982 è stato presentato all'ufficio di ragioneria presso il dipartimento con un ritardo di circa 3 mesi (21 giugno 1983);

tenuto conto che il Governo non ha risposto alle numerose iniziative parlamentari tendenti a conoscere gli esiti della spesa e gli effetti avuti nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

considerato che per effetto di questi ritardi e dei meccanismi di spesa presunti dalla attuale legge n. 38, il Parlamento non è sistematicamente messo in grado di conoscere l'essenziale della attuale politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

preso atto che sono apparsi sulla stampa elenchi di aziende che hanno ricevuto finanziamenti per la politica di cooperazione -

1) se risponde a verità che per studi e progetti in relazione alla politica di cooperazione allo sviluppo e per la loro attuazione sono andati dal 1981 ad imprese italiane 440 miliardi, dei quali 172 ad aziende pubbliche o a partecipazione statale;

2) se è vero che solo 42 destinatari fra società e consorzi di imprese hanno

fruito di 555 miliardi sotto forma di crediti di aiuto a bassissimo tasso di interesse;

3) se 25 ditte specializzate soltanto hanno ottenuto 190 miliardi per aiuti alimentari di emergenza;

4) se esistono relazioni dettagliate fornite dalle imprese sull'impiego dei fondi ricevuti e sull'esito concreto delle operazioni attuate a favore dei paesi in via di sviluppo;

5) se tali contributi sono stati assegnati secondo i rigorosi principi di priorità a suo tempo fissati dal Parlamento e dagli organismi previsti dalla legge numero 38;

6) se eventualmente una parte di questi contributi sia stata assegnata per facilitare alle imprese italiane l'assegnazione di determinati appalti internazionali;

7) se in conformità delle principali assegnazioni sia stato garantito dallo Stato italiano l'obbligo alle aziende italiane di fornire quella necessaria assistenza tecnica continuata capace di rendere possibile l'utilizzazione nei paesi in via di sviluppo dei doni e degli aiuti così forniti;

8) se esistono e quali siano i casi di ditte italiane (oltre a quelle a suo tempo segnalate dalla Corte dei conti) che non abbiano rispettato tempi e modalità delle consegne e i dispositivi contrattuali.

Gli interpellanti, rilevando come l'apporto dell'industria italiana nel suo complesso, e non quindi soltanto dei grandi gruppi industriali pubblici e privati o di limitati settori della piccola e media impresa, possa e debba essere sempre più importante per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo, ritengono che questo non sarà possibile senza una totale trasparenza di tutti i meccanismi della spesa pubblica e una verifica dei suoi effetti concreti e dei suoi risultati nell'ambito di una corretta politica di cooperazione.

(2-00382) « SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI, MASINA ».